

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	29
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	41
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	51
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	56

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Esame e rinvio)

3

SEDE REFERENTE

Venerdì 7 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, osserva preliminarmente che le Commissioni avviano oggi l'esame di un importante e delicato provvedimento con il quale il Governo ha inteso fornire risposte normative urgenti e necessarie per assicurare – come indicato nelle premesse del decreto – che, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strate-

gico nazionale, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente possa autorizzare in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

Conseguentemente il decreto individua l'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto come stabilimento di interesse strategico nazionale e ne autorizza la continuità produttiva « in considerazione dei rilevanti profili di tutela dell'ambiente e della salute, e della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'ordine pubblico » a patto che siano integralmente rispettate le disposizioni per assicurare la piena ed integrale attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 ottobre 2012.

In particolare, l'articolo 1 dispone che il Ministero dell'ambiente possa autorizzare, in sede di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale per un periodo di tempo deter-

minato non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempite le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

L'esercizio di tale potere del Ministro dell'ambiente è concesso qualora si verificano tutti i seguenti presupposti: 1) lo stabilimento è stato individuato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come « stabilimento di interesse strategico nazionale »; 2) presso lo stabilimento sono occupati almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno; vi è un'assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione.

Le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto le misure contenute nel provvedimento di AIA e quelle contenute nel provvedimento di riesame della medesima AIA.

Al fine di tener anche conto – secondo quanto riferisce la relazione illustrativa – dell'evoluzione continua delle migliori tecnologie disponibili, è fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-*octies*, comma 4, 29-*nonies* e 29-*decies* del codice dell'ambiente relativi, rispettivamente, ai casi in cui è comunque necessario il riesame dell'AIA, alle procedure da seguire in caso di modifiche degli impianti (sostanziali o meno) e al rispetto delle condizioni contenute nell'AIA.

Il comma 3 dell'articolo 1 introduce una misura sanzionatoria, aggiuntiva rispetto al quadro normativo vigente, stabilendo che – fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 29-*decies* (diffida, sospensione dell'attività, revoca dell'AIA e chiusura dell'impianto in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'AIA) e 29-*quattordecies* (illeciti per inosservanza degli obblighi imposti dalla disciplina dell'AIA) del codice dell'ambiente e dalle altre disposizioni penali e amministrative contenute nelle normative di settore – la mancata osservanza delle

prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA costituisce illecito amministrativo punito con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale sanzione è irrogata dal Prefetto competente per territorio ai sensi – secondo il testo del comma 3 dell'articolo 1 – dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto faccio notare che la competenza del prefetto per l'irrogazione delle sanzioni è ricavabile dall'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981 e non dall'articolo 16 della medesima che disciplina il pagamento in misura ridotta della sanzione.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo – che consentono allo stabilimento di interesse strategico nazionale in cui si realizzano le condizioni sopra richiamate, di proseguire l'attività produttiva a patto che vengano adempite le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, secondo le procedure e i termini ivi indicati – trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tal caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione integrata ambientale, l'esercizio dell'attività d'impresa.

Il comma 5 impone al Ministero dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale impartite nei casi contemplati dall'articolo 1. Al riguardo faccio notare che il comma 5 non fa alcuna menzione – circa l'oggetto della relazione al Parlamento del Ministro dell'ambiente – all'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA che pure devono essere osservate affinché sia consentita la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti aventi i citati requisiti richiesti dal comma 1.

L'articolo 2 dispone che, nei limiti consentiti dal decreto-legge in questione, la gestione degli impianti di interesse stra-

tegico nazionale anche ai fini dell'attuazione delle prescrizioni contenute nell'AIA e nel provvedimento di riesame dell'AIA, nonché le responsabilità derivanti da ogni obbligo di legge o dall'AIA o dal provvedimento di riesame dell'AIA stessa restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima. Viene altresì disposto che resta ferma l'attività di controllo prevista dall'articolo 29-*decies*, comma 3, del codice dell'ambiente, a norma del quale l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), per gli impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'AIA, con oneri a carico del gestore, il rispetto delle condizioni dell'AIA, la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione, nonché l'ottemperanza da parte del gestore agli obblighi di comunicazione, in particolare in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente.

L'articolo 3 riguarda l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre alla società ILVA.

Prima di passare all'illustrazione dell'articolo in questione, ricorda che – come ricostruito dal Ministro dell'ambiente nel corso dell'informativa resa alla Camera il 28 novembre scorso – nel mese di marzo 2012 il Ministero dell'ambiente ha deciso di procedere alla revisione dell'AIA, rilasciata il 4 agosto 2011, in seguito alla pubblicazione (in data 8 marzo 2012) sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'UE della decisione della Commissione europea 2012/135/UE, che ha indicato le migliori tecnologie disponibili da impiegare (a decorrere dal 2016) nel settore della siderurgia a livello europeo per assicurare la protezione dell'ambiente e la protezione della salute, alla lettera della procura della Repubblica di Taranto, pervenuta al Ministero nel febbraio 2012, contenente le perizie epidemiologica e chimico-fisica ordinate dalla procura sullo stabilimento di Taranto,

nonché alla lettera della Regione Puglia contenente gli ultimi dati sulle concentrazioni in atmosfera di benzo(a)pirene, sostanza chimica pericolosa cancerogena sicuramente prodotta dalle attività dello stabilimento ILVA.

Ricorda altresì che il 25 luglio 2012, dopo l'avvio della procedura di riesame dell'AIA, con ordinanza del GIP di Taranto, su proposta della procura, è stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento, che era oggetto del riesame dell'AIA che è nel frattempo proseguito concludendosi con il provvedimento di riesame di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 26 ottobre 2012, n. DVA/DEC/2012/0000547, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2012. Il Ministro dell'ambiente, nel corso dell'informativa richiamata, ha dichiarato che il provvedimento di riesame dell'AIA del 26 ottobre scorso recupera nelle prescrizioni tutti gli obiettivi e tutte le indicazioni che erano state fornite dal GIP in merito alla sicurezza degli impianti e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Tali prescrizioni – sempre secondo il Ministro – «sono state ulteriormente rafforzate con alcune indicazioni tecnologiche puntuali e con la previsione di attivare un sistema di monitoraggio e di valutazione del danno sanitario in relazione alle emissioni inquinanti».

In seguito al rilascio dell'AIA del 26 ottobre, l'ILVA ha presentato il piano degli interventi, che comporta investimenti per circa 3 miliardi di euro, che è stato, dopo i miglioramenti richiesti dal Ministero dell'ambiente, considerato adeguato alle prescrizioni dal Ministero dell'ambiente congiuntamente agli altri Ministeri interessati, alla Regione Puglia, alla Provincia e al Comune di Taranto e al Comune di Statte.

Ricorda infine che all'avvio delle operazioni di risanamento ambientale prescritte dal provvedimento di riesame dell'AIA, previste per il 26 novembre, si è sovrapposto il provvedimento di sequestro del GIP di Taranto, che ha disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dell'area a freddo dello stabilimento. Il 30 novembre 2012, il GIP di Taranto ha

respinto la richiesta di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda.

In tale contesto si inseriscono le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge in esame che, alle condizioni già descritte, autorizza la prosecuzione dell'attività produttiva dell'ILVA nelle more dei lavori di bonifica ambientale degli impianti, dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il 3 dicembre. Il 5 dicembre 2012, la Procura di Taranto, ha rimesso nella disponibilità dell'ILVA gli impianti a caldo, dando però parere negativo al dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.

In particolare l'articolo 3, dopo aver dichiarato l'impianto siderurgico della società ILVA Spa di Taranto stabilimento di interesse strategico nazionale, secondo quanto previsto dalla disciplina generale introdotta dall'articolo 1, stabilisce che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, la società ILVA Spa di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di riesame dell'AIA (emanato con decreto ministeriale Ambiente 26 ottobre 2012, n. DVA/DEC/2012/0000547, di cui al comunicato pubblicato nella G.U. n. 252 del 27 ottobre 2011), alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto legge. Il comma 2 precisa che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono esclusivamente quelle contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA.

Ai sensi del comma 4, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, viene prevista la nomina, per un periodo non superiore a tre anni, di un Garante di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del decreto. La nomina dovrà avvenire entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Presidente della Re-

pubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Qualora il Garante dovesse essere individuato in un dipendente pubblico, sarà collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. La determinazione del compenso del Garante è demandata a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e non potrà comunque essere superiore a 200.000 euro lordi annui.

In base al comma 6 dell'articolo 3, il Garante, avvalendosi di ISPRA e sentite le rappresentanze dei lavoratori acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari, che i soggetti pubblici e privati ai quali vengono richiesti sono tenuti a fornire tempestivamente; segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'ambiente e della salute, eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del provvedimento di riesame dell'AIA; propone le misure idonee a risolvere le criticità riscontrate nell'attuazione del riesame dell'AIA, ivi compresi eventuali provvedimenti di amministrazione straordinaria, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

A tale proposito fa notare come il comma 6 dell'articolo 3 affida a un Garante la vigilanza sull'attuazione delle prescrizioni dell'AIA, alla quale è preposto, secondo la normativa vigente in materia di AIA, il sistema delle agenzie ambientali (ISPRA-ARPA), il cui controllo è comunque salvaguardato dalla normativa generale sull'efficacia dell'AIA in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, e segnatamente dall'articolo 2 del decreto legge.

Concludo rilevando che l'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri connessi alla remunerazione del Garante (pari a 200.000 euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 266/2005, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (in G.U. n. 121 del 25 maggio 2012).

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, svolge alcune considerazioni relativamente all'importanza delle produzioni Ilva sul tessuto manifatturiero italiano nel suo complesso.

Sottolinea che dieci milioni di tonnellate di acciaio realizzate a Taranto equivalgono al 40 per cento della produzione italiana del settore. Un quantità rilevante in termini assoluti, ma ancora più significativa negli equilibri della nostra industria, se si considerano solo i prodotti piani o coils, ovvero i semilavorati dell'industria siderurgica. L'Ilva, oltre a lamiere e nastri, è specializzata nella produzione di prodotti piani come i coils, che rappresentano oltre il 60 per cento della sua produzione e sono utilizzati in diversi settori: auto, elettrodomestici, strutture metalliche, macchine movimento terra, recipienti e caldaie. Le lamiere sono invece utilizzate nella cantieristica navale e nelle costruzioni edili. Si tratta di elementi presenti in quasi tutti beni manifatturieri. Circoscrivendo l'analisi ai soli prodotti piani, l'acciaio prodotto a Taranto copre circa il 67 per cento del consumo effettivo della manifattura italiana.

Osserva che, secondo stime effettuate da centri studi specializzati in industria primaria, una chiusura di Taranto provocherebbe al manifatturiero italiano danni quantificabili – considerando solo i coils – in circa 3 miliardi di euro dovuti a maggiori spese di trasporto e di stoccaggio dei coils importati dall'estero, più l'aggravio degli oneri finanziari. Si tratta di una somma rilevante la cui valenza non è tipicamente economica, se si considera il grado di penetrazione quantitativa che l'acciaio di Taranto ha nel nostro sistema industriale: il 25 per cento dell'*automotive* è realizzato con acciaio dell'Ilva, non solo le auto Fiat, ma anche i componenti e soprattutto i sistemi installati sulle macchine tedesche, francesi giapponesi e coreane; il 16 per cento è usato nel comparto dei prodotti in metallo come i casalinghi; il 20 per cento nel settore delle macchine e degli apparati meccanici (sempre il 20 per cento delle macchine movimento terra e trattori); l'8 per cento nella carpenteria

pesante; l'8 per cento nelle costruzioni; il 15 per cento nei tubi; il 2 per cento nella cantieristica navale, il 4 per cento negli elettrodomestici. Si comprende chiaramente da questi dati come un'eventuale chiusura dell'Ilva infliggerebbe un colpo pesantissimo alla spina dorsale della manifattura italiana.

Oltre alle imprese che lavorano e trasformano acciaio, si deve altresì valutare il tema della rete dell'acciaio che, in Italia, è costituita da 1.500 tra distributori e centri servizi, contro i 760 della Germania, i 480 della Spagna e i 145 della Francia. La politica commerciale dell'Ilva ha inoltre favorito la nascita di una miriade di piccoli operatori che si affiancano ai grandi distributori e ai centri servizi.

Il ripristino di una ipotetica normalità a Taranto dovrebbe pertanto scongiurare una dura selezione tra operatori, che spesso sono mono-Ilva e che sarebbero i primi a pagare le conseguenze di un arrivo sul mercato italiano di concorrenti stranieri.

Un'eventuale chiusura dell'Ilva penalizzerebbe l'intera manifattura italiana che ricorre all'acciaio prodotto a Taranto per una quantità oscillante tra il 4 e il 25 per cento del suo fabbisogno produttivo. Le conseguenze negative sarebbero rappresentate non solo dai sovraccosti industriali, ma soprattutto dalla dinamica finanziaria. Nelle filiere che adoperano l'acciaio dell'Ilva i pagamenti sono soddisfatti tra i 60 e i 90 giorni. Se la situazione tornasse a complicarsi e le multinazionali straniero occupassero gli spazi di mercato finora riservati al gruppo Riva, i tempi di pagamento si ridurrebbero drasticamente entro i 30 giorni.

Pertanto, al di là del profilo politico-normativo, ritiene che una vera soluzione industriale a Taranto ridurrebbe la probabilità di una tensione finanziaria in tutta la manifattura del nostro Paese.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*)

8

SEDE REFERENTE

Venerdì 7 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Deborah BERGAMINI (Pdl), *relatore per la IX Commissione*, osserva che il decreto-legge n. 179 del 2012 giunge all'esame della Camera profondamente modificato dal Senato e a poco più di una settimana dalla scadenza del termine per la conversione in legge (il termine scade il 18 dicembre). Queste circostanze impongono alcune riflessioni. In primo luogo, il contenuto del decreto appare ampiamente eterogeneo, a dispetto della sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale che

prescrive di evitare l'introduzione nel testo dei decreti-legge, nel corso della loro conversione, di disposizioni estranee al contenuto proprio dello stesso. In secondo luogo, appare confermata la prassi, manifestatasi in particolare in queste Legislature, di una sorta di « bicameralismo alternato » per cui la Camera alla quale un decreto legge è affidato in prima lettura lo trattiene per quasi tutto il periodo a disposizione per la conversione, costringendo l'altra ad una sostanziale ratifica.

Ciò premesso, si sofferma ad illustrare le disposizioni in materia di agenda digitale, che sono state oggetto anche del testo unificato delle proposte di legge nn. 4891 e 5093, elaborato dalla IX Commissione, nonché ulteriori norme aventi maggiore attinenza con le competenze della IX Commissione, lasciando l'illustrazione delle restanti disposizioni al relatore per la X Commissione. In particolare, si sofferma sugli articoli da 1 a 21, ad esclusione dell'articolo 11-*bis*, sugli articoli da 33 a 33-*octies*, sull'articolo 34, commi da 3 a 15 e da 43 a 50, nonché sugli articoli da 34-*octies* a 34-*duodecies* e sull'articolo 38.

Ricorda quindi che il comma 1 dell'articolo 1 prevede la presentazione alle competenti commissioni parlamentari, per il 2013 entro 60 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del decreto, e per gli anni successivi entro il 30 giugno di ciascun anno, di una relazione sullo stato di attuazione dell'Agenda digitale italiana come definita dall'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012 (cosiddetto « decreto semplificazioni »). Ai fini della predisposizione della relazione, il Governo si potrà avvalere dell'Agenzia per l'Italia digitale istituita dall'articolo 19 del decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto « decreto sviluppo »).

L'articolo 1, comma 2, modificato al Senato, novella alcune disposizioni concernenti il processo di unificazione della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria su medesimo supporto informatico.

L'articolo 1, comma 3, destina all'ISTAT (Istituto nazionale di statistica) un finanziamento di 18 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, avuto particolare riguardo a quelle conseguenti all'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica.

L'articolo 1, comma 4, incrementa di 12 milioni di euro per il 2013 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

L'articolo 2 dispone l'unificazione in un'unica anagrafe – l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) – del sistema anagrafico attualmente strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale).

L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, affida all'Agenzia per l'Italia digitale la predisposizione, entro 90 giorni dalla conversione del decreto delle regole tecniche per l'identificazione, tra le Basi di dati di interesse nazionale, come definite dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), le basi critiche.

L'articolo 3 rimette ad un regolamento di delegificazione il riordino del Sistema statistico nazionale, e quindi, dell'ISTAT (comma 4); prevede altresì l'introduzione del cosiddetto censimento permanente, ossia di un censimento della popolazione e delle abitazioni continuo, a cadenza an-

nuale e le modalità di definizione dei contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANNCSU) (commi da 1 a 3); istituisce nuovamente la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (comma 6).

L'articolo 4 riconosce ad ogni cittadino la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da eleggere come domicilio digitale, cui le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad inviare le comunicazioni dal 1° gennaio 2013, e consente alle amministrazioni di predisporre le comunicazioni ai cittadini, in mancanza di domicilio digitale, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o elettronica avanzata, da inviare per posta in copia analogica.

L'articolo 5 estende l'obbligo di attivazione della posta elettronica certificata (PEC), già previsto per le società, anche alle imprese individuali. Viene inoltre istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

I commi 1 e 2 dell'articolo 6 recano disposizioni volte a rendere più cogenti le previsioni in tema di trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste e privati. Si dispone, inoltre, che siano sottoscritti con firma digitale gli accordi che le amministrazioni pubbliche concludono tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.

I commi 3 e 4 dell'articolo 6 modificano l'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) prevedendo, per un verso, che il contratto deve essere stipulato a pena di nullità nelle modalità ivi previste e, per l'altro, che il contratto può essere stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica. Il comma 5 consente ai notai di redigere gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del decreto legislativo n. 110 del 2010, utilizzando il

sistema di conservazione degli stessi gestito dal Consiglio nazionale del notariato.

L'articolo 7 disciplina la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato.

L'articolo 8, ai commi da 1 a 3, prevede l'adozione, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale, di sistemi di bigliettazione elettronica, anche interoperabili a livello nazionale, e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane. I commi da 4 a 9, ad esclusione del comma 5-*bis*, dettano disposizioni di recepimento della direttiva 2010/40/UE, sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. Il comma 5-*bis*, invece, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, consente ai dipendenti dei concessionari stradali e autostradali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione dei pedaggi, di prevenire e accertare le violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio. I commi 9-*bis* e 9-*ter*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono l'istituzione del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, che svolgerà le funzioni precedentemente attribuite alla Commissione interministeriale di cui alla legge n. 410 del 1949, sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Il comma 9-*quater*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, consente all'ente proprietario della strada, al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, di prescrivere l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali. I commi da 10 a 17 dettano disposizioni di recepimento della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e sostituiscono l'articolo 179 del codice della navigazione. Riguardo al recepimento di entrambe le direttive la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione per ritardato recepimento nei confronti dell'Italia.

L'articolo 9 reca una serie di novelle al Codice dell'amministrazione digitale di cui

al decreto legislativo n. 82 del 2005 volte a integrare la disciplina concernente il documento informatico sottoscritto con firma elettronica; l'accesso telematico e la riutilizzazione di dati e documenti delle pubbliche amministrazioni nonché gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico curate dall'Agenzia per l'Italia Digitale; l'acquisizione di programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico; l'accessibilità, anche da parte dei soggetti disabili, agli strumenti informatici.

L'articolo 9-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca ulteriori novelle all'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale in tema di acquisizione di programmi informatici da parte della pubblica amministrazione. In particolare, il comma 1 dell'articolo 68 viene riscritto inserendo il richiamo ai principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica che devono presiedere alla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico volta all'acquisto di programmi informatici o parti di essi da parte delle amministrazioni pubbliche. Tra le soluzioni disponibili sul mercato, oltre a quelle già previste vengono indicati i software fruibili in modalità *cloud computing*; i software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.

L'articolo 10 è volto ad accelerare il processo di dematerializzazione amministrativa in ambito scolastico e universitario, prevedendo: la costituzione del fascicolo elettronico dello studente universitario dall'anno accademico 2013-2014; l'accesso da parte delle università alle banche dati dell'INPS per la consultazione dei dati necessari al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU), nonché all'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; l'utilizzo esclusivo di modalità informatiche, dal 1° marzo 2013, per i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale del comparto scuola.

L'articolo 11 reca disposizioni volte ad agevolare l'adozione di libri scolastici « in versione digitale » o « mista ».

L'articolo 12 reca disposizioni in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e sistemi di sorveglianza. In materia di FSE, l'intervento legislativo completa e rende coerente il quadro normativo in materia, privo di una disciplina organica a livello nazionale, a fronte di numerose iniziative progettuali avviate in contesti regionali. Per quanto riguarda i sistemi di sorveglianza e i registri sanitari, la norma in esame intende uniformare la disciplina di riferimento su tutto il territorio nazionale, fornendo indicazioni relative alla loro istituzione, tenuta ed aggiornamento.

L'articolo 13 prevede la graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale; l'integrazione del sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Servizio sanitario nazionale basato su fustelle cartacee con un sistema basato su tecnologie digitali anche ai fini del rimborso delle quote a carico del medesimo Servizio sanitario nazionale; la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di conservare le cartelle cliniche esclusivamente in forma digitale.

L'articolo 13-*bis* prevede, per i medici, la facoltà di prescrivere il principio attivo ovvero il nome specifico di un farmaco, per le aziende farmaceutiche, la possibilità di ridurre il prezzo dei medicinali a brevetto scaduto, e per le Regioni, l'obbligo di attenersi alle indicazioni Aifa sull'equivalenza terapeutica dei farmaci.

L'articolo 13-*ter* impegna lo Stato italiano a promuovere una carta dei diritti volta a stabilire principi e criteri per garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete *internet* senza alcuna discriminazione o forma di censura, promuovendone la diffusione anche a livello internazionale.

L'articolo 14, ai commi da 1 a 7, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2013 per il completamento del Piano nazionale banda larga e disciplina i

procedimenti amministrativi per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, anche con riguardo all'effettuazione delle opere necessarie (p.es. scavi).

L'articolo 14, ai commi da 8 a 10, modifica la disciplina vigente concernente la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, limitando agli spazi abitativi il novero dei luoghi per i quali deve essere garantito il rispetto dei valori di attenzione, e demanda alle Regioni l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, nonché al mancato rispetto delle modalità previste per l'attuazione dei piani di risanamento.

L'articolo 14, comma 10-*bis* inserisce un comma 2-*bis* all'articolo 6 del decreto-legge n. 144 del 2005. In particolare, si stabilisce una deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo in materia di identificazione degli abbonati delle imprese di telefonia mobile, consentendo l'identificazione anche in via indiretta, attraverso SMS e carte di paramento nominative, per le schede abilitate al solo traffico telematico e per l'utilizzo di tecnologie senza fili.

L'articolo 14, comma 10-*ter* introduce una misura di semplificazione finalizzata all'attivazione della banda ultra-larga (vale a dire con velocità superiore a 100 Mbit/s), attraverso la sostituzione dell'articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011.

L'articolo 14-*bis* assicura alla Camera e al Senato, a titolo gratuito, la « funzione trasmissiva », al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel « nuovo sistema universale digitale ».

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, estendendo la possibilità di effettuare pagamenti verso le amministrazioni e le imprese pubbliche con modalità informatiche (bonifici bancari e postali, carte di debito, di credito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronico disponibili). Si prevede inoltre che a decorrere dal

1° gennaio 2014 i soggetti privati che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali (imprese e professionisti) sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat) ovvero attraverso carte di pagamento, qualora l'onere posto a loro carico non risulti superiore a quello applicato per le carte di debito. Il comma 5-*bis* reca disposizioni in materia di sicurezza della firma digitale. Il comma 5-*ter*, introdotto al Senato, qualifica come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo, la richiesta di un sovrapprezzo rispetto ai costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.

L'articolo 16 contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile e penale.

L'articolo 17 reca modifiche, rispettivamente alla legge fallimentare e alle disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, finalizzate all'estensione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC) nelle procedure concorsuali.

L'articolo 18 riforma complessivamente il Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'articolo 19 innova la disciplina delle funzioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale, includendovi il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici.

L'articolo 20 disciplina, attraverso l'attribuzione di compiti di coordinamento all'Agenzia per l'Italia digitale e la costituzione di un apposito comitato tecnico, il funzionamento delle « comunità intelligenti », prevedendo che le amministrazioni pubbliche interessate possano aderire allo Statuto della cittadinanza digitale e, attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa, partecipino alla realizzazione degli obiettivi previsti da un piano annuale, con una particolare attenzione alla condivisione, riuso ed utilizzo dei dati messi in comune, attraverso una piattaforma nazionale.

L'articolo 20-*bis* disciplina l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte della Corte dei conti nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi a essa.

L'articolo 20-*ter* autorizza l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a prorogare, anche oltre 60 mesi, i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio e comunque non oltre il 30 giugno 2013.

L'articolo 21 assegna all'IVASS il compito di curare la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore r.c. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

Ritiene di notevole impatto il contenuto dell'articolo 33 che reca una disciplina sperimentale per il riconoscimento di un credito d'imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali con contratti di partenariato pubblico privato (PPP). I commi da 2-*bis* 2-*quater*, inseriti nel corso dell'esame al Senato, oltre a disciplinare le modalità di l'attestazione del credito d'imposta per le opere infrastrutturali, ampliano le misure agevolative a favore delle imprese che realizzano nuove opere infrastrutturali con contratto di partenariato pubblico privato (PPP), attraverso l'esenzione dal pagamento del canone di concessione. Il comma 3 modifica l'ambito di applicazione della disciplina in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011).

I commi da 5 a 7 dell'articolo 33 recano disposizioni in materia di contrasto alla pirateria, autorizzando la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020 per la realizzazione di dispositivi info-operativi e di sicurezza.

Il comma 7-*bis* dell'articolo 33 istituisce presso il Ministero dell'interno, la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma di interventi per il comple-

tamento della rete nazionale standard Te.T.Ra, volata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia.

L'articolo 33-*bis* disciplina l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.

L'articolo 33-*ter* reca alcune modifiche alle norme riguardanti le garanzie di buona esecuzione dei contratti pubblici previste dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

L'articolo 33-*quater* prevede che, fino al 31 dicembre 2015, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

L'articolo 33-*quinqüies* proroga fino al 31 dicembre 2013, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza (dal 25 per cento al 50 per cento) nella verifica dell'attestato SOA (Società e organismi di attestazione) relativamente alla congruità del rapporto, previsto dall'articolo 77, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

L'articolo 33-*sexies* autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 10 milioni di euro per la proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

L'articolo 33-*septies* incarica l'Agenzia per l'Italia digitale di effettuare un censimento dei centri per l'elaborazione delle informazioni della pubblica amministrazione e di elaborare linee guida per la diffusione di standard comuni di interoperabilità, per raggiungere crescenti livelli

di efficienza. Dalla disposizione risultano escluse le informazioni coperte da segreto di Stato.

L'articolo 33-*octies* reca norme in merito al superamento del dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi da una regione o provincia autonoma in una materia di propria competenza, in modo da escludere, in coerenza con un recente pronunciamento della Corte costituzionale, l'esercizio immediato del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da parte di una regione o provincia autonoma.

La lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 34 è volta ad escludere dalla riduzione dei canoni per locazioni passive delle pubbliche amministrazioni gli immobili conferiti ai fondi immobiliari e successivamente trasferiti a terzi aventi causa.

La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 34 trasferisce, a titolo gratuito, parte dell'Arsenale di Venezia al Comune di Venezia che dovrà anche garantire l'uso gratuito dell'area Nord per la realizzazione del Centro Operativo di gestione del MOSE e per gli utilizzi della fondazione La Biennale di Venezia, del CNR e degli altri soggetti pubblici che svolgono funzioni istituzionali e che sono ubicati nelle aree trasferite.

Il comma 4 dell'articolo 43 introduce nella procedura di VIA delle grandi opere, un termine di trenta giorni entro i quali i soggetti pubblici ed i privati interessati possono rimettere eventuali osservazioni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il comma 5 dell'articolo 34 reca norme volte al completamento degli interventi previsti per il superamento del contesto critico relativo alla discarica abusiva di Bussi, prorogando l'incarico del commissario straordinario.

Il comma 6 dell'articolo 34 reca una modifica ad una procedura attuativa concernente la realizzazione delle opere relative all'Expo Milano 2015 di cui all'articolo 32, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo l'emanazione

di un provvedimento facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anziché al Ministro.

I commi da 7 a 10 dell'articolo 34 autorizzano l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad assumere, in via transitoria, venti piloti, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, con un onere complessivo di un milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a cui si provvede con le risorse del predetto ente.

I commi 11 e 12 dell'articolo 34 sono finalizzati a rendere disponibili risorse per l'ANAS S.p.A., da un lato autorizzando la società ad utilizzare le giacenze dell'ex Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane nel limite di 400 milioni di euro, dall'altro autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere ad ANAS somme conservate in bilancio, nel conto dei residui, per l'anno 2012.

Il comma 13 dell'articolo 34 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2012 per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida.

Il comma 14 dell'articolo 34 alla lettera *a)*, reca la disciplina contabile per consentire l'assegnazione delle somme iscritte in conto residui concernenti finanziamenti revocati per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), al fondo a tal fine istituito. La successiva lettera *b)* sopprime i commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011 che prevedevano il trasferimento, dall'ANAS a Fintecna, di tutte le partecipazioni detenute dall'ANAS in società co-concedenti.

Il comma 15 dell'articolo 34 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 228 del 2011, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche.

Il comma 45 dell'articolo 34 prevede l'adozione di un nuovo regolamento di cassa e di contabilità da parte del Corpo capitanerie di porto.

Il comma 46 dell'articolo 34 prevede la destinazione degli introiti derivante dalle convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto per l'implementazione dei servizi d'istituto al Fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006).

Il comma 47 dell'articolo 34 destina allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia le somme disponibili nel fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle Regioni confinanti con la Repubblica di San Marino.

Il comma 48 dell'articolo 34 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'introduzione dell'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione.

Il comma 49 dell'articolo 34 esclude gli istituti penitenziari dalla disciplina del « manutentore unico » sugli immobili dello Stato in capo all'Agenzia del demanio prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 50 dell'articolo 34 interviene sulla disciplina relativa ai concorsi per notaio, modificando la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità del giudizio di non idoneità. A tal fine, novella gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. Il comma 51 reca la disciplina transitoria.

L'articolo 34-*octies* disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, prevedendone l'affidamento con gara.

L'articolo 34-*nonies* reca norme volte alla definizione dei contributi per alcuni programmi di edilizia residenziale.

L'articolo 34-*decies* traspone nel presente decreto le disposizioni dettate dall'articolo 1 del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con

la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, in corso di conversione (A.S. 3556). Tali disposizioni delineano le procedure da seguire per la citata ridefinizione e definiscono, in mancanza del rispetto delle fasi delineate, precisi casi di caducazione di tutti gli atti posti in essere tra concessionario e contraente generale. In tali casi di caducazione viene altresì prevista la liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. Viene inoltre previsto che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provveda a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

L'articolo 34-*undecies* traspone l'articolo 2 del medesimo decreto-legge stabilendo, al comma 1, che il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, sia ripartito, per il corrente anno 2012, sulla base del criterio storico (si tratta della medesima disposizione contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge di stabilità 2013 e stralciata dalla Presidenza della Camera perché estranea al contenuto proprio). Il comma 2 consente l'utilizzo del Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, per la prosecuzione degli interventi di potenziamento del trasporto marittimo di passeggeri nello Stretto di Messina.

Valuta di particolare rilievo la disposizione di cui all'articolo 34-*duodecies* che proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Al riguardo ritiene che, la disposizione andrebbe valutata alla luce del contenuto dei rilievi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea oggetto della procedura di infrazione n. 2008/4908 relativa alla disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente, procedura chiusa il 27 febbraio 2012 a seguito dell'approvazione dell'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ha abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del

decreto-legge. n. 400 del 1993, il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata.

Ritiene altresì di particolare rilievo anche il comma 1 dell'articolo 38 che interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri, introducendo una nozione di « base », di tipo lavorativo, nell'ambito dell'attività di trasporto aereo, per determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale. Al riguardo segnala che la definizione comunitaria di « base di servizio » (recata dal Regolamento CEE n. 322/1991) che sostanzialmente richiede che nella base si inizi e termini un « periodo di servizio », potrebbe non coincidere con quella che il comma 1 dell'articolo 38 in esame intende introdurre, che invece ritiene che si sia in presenza di una « base » qualora i lavoratori subordinati abbiano in questa sede il loro centro di attività professionale, nel senso che è sufficiente che lì lavorino, prendano servizio e ritornino dopo lo svolgimento della propria attività (e non che vi inizino e concludano un « periodo di servizio » come richiesto dalla norma comunitaria).

Al tempo stesso ricorda che, proprio intervenendo in audizione alla Commissione trasporti il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha segnalato « l'asimmetria competitiva nei confronti di Ryanair, che con straordinaria abilità opportunistica riesce a coniugare un minor costo del lavoro, vantaggi fiscali e contributivi, incentivi riconosciuti a livello territoriale, sotto forma di tariffe più basse e/o remunerazione per ogni passeggero trasportato sugli scali italiani (...). In particolare, sull'asimmetria competitiva è stato proposto un intervento normativo che, analogamente a quanto già avvenuto in Francia, mira a meglio definire il concetto di base operativa e di conseguenza, in virtù dell'attività stabile, abituale e continuativa svolta, individua nel complesso della legislazione nazionale il regime giuridico che deve essere rispettato ».

Il comma 2 dell'articolo 38 reca modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione IVA sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti.

Ricorda, infine, che i commi da 3 a 5 dell'articolo 38 recano la copertura finanziaria del provvedimento.

Enzo RAISI (FLpTP), *relatore per la X Commissione*, dà conto in maniera sintetica delle disposizioni di competenza della X Commissione contenute nel decreto-legge in titolo, nel testo modificato dal Senato.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riconosce un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. L'agevolazione si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Essa non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'Irap dovute per il periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese; non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo.

L'articolo 22 contiene una serie di misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo. In particolare si prevede: l'abolizione del tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria per r.c. auto; la definizione, con decreto ministeriale, di uno schema di « contratto base » r.c. auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria; l'obbligo per le

compagnie di assicurazione di garantire una corretta e aggiornata informativa *on line* ai propri clienti; la possibilità per gli intermediari di collaborare con altri soggetti iscritti al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori; la definizione di una piattaforma di interfaccia comune tra le compagnie assicurative per la gestione dell'intero ciclo del prodotto assicurativo; l'aumento del termine prescrizione delle polizze vita cd « dormienti » da 2 a 10 anni.

L'articolo 23 è volto a modificare la disciplina delle società di mutuo soccorso (SMS) per adeguarne la normativa rispetto alla formulazione del 1886 e per ampliare il loro campo di attività. Viene, aggiunta, tra l'altro, la possibilità di svolgere « mutualità mediata », vale a dire la possibilità di aderire in qualità di socio ad un'altra SMS. Il comma 10-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni sull'alimentazione del fondo comune attribuito all'Ente nazionale per il microcredito e sulla destinazione del contributo annuo stanziato in favore dell'Ente: per effetto delle norme in esame a detto fondo comune potranno affluire anche (oltre ai contributi volontari, ai beni attribuiti *ex lege*, ai contributi erogati da organismi nazionali od internazionali e ad ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato) le risorse, pari a 1,8 milioni.

L'articolo 23-*bis*, inserito durante l'esame in sede referente, modifica la disciplina del danno risarcibile per ritardato perfezionamento della surrogazione dei finanziamenti bancari (*c.d.* « portabilità » di finanziamenti e mutui). In particolare sono elevati i termini utili al tempestivo perfezionamento della surrogazione.

L'articolo 23-*ter*, introdotto al Senato, sostituisce l'articolo 3, comma 14, della legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro) in materia di fondi bilaterali alternativi.

L'articolo 23-*quater*, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, intende modificare le disposizioni concer-

menti la *governance* e la struttura delle banche popolari e delle società cooperative quotate.

Più in dettaglio, è elevata dallo 0,5 all'1 per cento la quota massima di partecipazione al capitale sociale delle banche popolari, prevedendo specifiche deroghe a tali limiti in favore delle fondazioni bancarie. Si affida allo statuto la possibilità di subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni.

Le norme in commento modificano poi la speciale disciplina delle società cooperative quotate contenuta nel Testo Unico Finanziario, al fine di affidare all'autonomia statutaria la determinazione delle quote di capitale rilevanti ai fini dell'esercizio di specifici diritti azionari (relativi all'ordine del giorno in assemblea e all'elezione con voto di lista del CdA).

I commi 1 e 2 dell'articolo 24 modificano il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria al fine di recepire le innovazioni apportate dal Regolamento n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e di contratti derivati. I commi da 3 a 6 dell'articolo 24 autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

L'articolo 24-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, mediante una modifica al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), consente all'organo di amministrazione di una banca di delegare l'approvazione delle operazioni assunte da esponenti bancari in potenziale conflitto di interessi. Vengono abrogate le disposizioni che prevedono l'applicazione al gruppo bancario dei limiti all'acquisto di obbligazioni da parte degli esponenti della società.

L'articolo 24-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, modifica in più punti la disciplina dell'attività di bancoposta svolta da Poste italiane Spa. Le norme in esame, accanto al recepimento di alcune novità intervenute nel corso del tempo nella legislazione bancaria (tra l'altro in materia

di servizi di pagamento e tutela dei consumatori): precisano che i bollettini di conto corrente postale possono essere emessi anche in forma elettronica; includono tra le attività di bancoposta l'esercizio in via professionale del commercio di oro; consentono a Poste Italiane di stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari per l'esercizio di attività di bancoposta; dispongono che la comunicazione ai clienti delle variazioni contrattuali unilaterali sfavorevoli sia effettuata, in luogo della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* o avviso inviato ai correntisti, con le medesime garanzie e tutele previste dal testo unico bancario in materia di contratti di durata e di servizi di pagamento; autorizzano Poste a svolgere nei confronti del pubblico il servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

L'articolo 25, modificato dal Senato, introduce la definizione di *start up* innovativa e ne stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi tra cui maggioranza del capitale detenuta da persona fisica, 20 per cento della spesa destinato a ricerca e sviluppo, infine, occupazione di ricercatori pari a un terzo del personale. Le misure previste dalla predetta sezione possono essere concesse anche a società costituite anteriormente, se rientranti nella definizione di *start up* innovativa. È disciplinata la specifica categoria della *start-up* a vocazione sociale ed è introdotta la definizione di incubatori certificati; tali sono le società che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start up* innovative. Presso le Camere di commercio, industria e artigianato, è istituita un'apposita sezione speciale del registro delle imprese per le *start up innovative* e per gli incubatori certificati. Infine, sono previste forme di pubblicità delle informazioni inerenti la vita e l'attività delle *start up* e degli incubatori che operano nello speciale regime giuridico previsto dal decreto in esame.

L'articolo 26 reca norme volte a semplificare alcune procedure per le imprese *start-up innovative* in materia di reintegro

delle perdite, diritti attribuiti ai soci, di applicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, nonché l'esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria.

L'articolo 27 introduce agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con *start up* innovative e incubatori certificati. In primo luogo, è previsto un regime di vantaggio per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori delle imprese qualificate come *start up* innovative e dei cd. « incubatori certificati ». Per tali soggetti, non concorre a formare l'imponibile, a fini fiscali e contributivi, quella parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione). Viene, poi, precisato il regime fiscale applicabile alle azioni, alle quote e agli strumenti finanziari partecipativi emessi a titolo di corrispettivo per l'apporto di opere e servizi in favore di *start up* innovative o di incubatori certificati; fermo restando che i predetti strumenti finanziari – secondo le regole generali – non sono sottoposti a tassazione in capo al soggetto apportante, nel caso delle *start up* e degli incubatori detti strumenti non concorrono a formare l'imponibile fiscale anche se emessi a fronte di crediti maturati per la prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali.

L'articolo 27-bis prevede l'applicazione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati alle *start up* innovative e agli incubatori certificati.

L'articolo 28 reca alcune norme relative ai rapporti di lavoro subordinato a termine e di somministrazione per le società *start up* innovative, introducendo una disciplina speciale rispetto alla normativa generale vigente in materia. Le disposizioni in esame trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costitu-

zione della società, oppure, per le società già costituite, per il limitato periodo determinato dallo stesso comma 2.

L'articolo 29 introduce una serie di incentivi fiscali per gli anni 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese « *start up* innovative ». Le persone fisiche potranno detrarre dall'IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative. Per i soggetti IRES è invece prevista la possibilità di dedurre dall'imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese *start up* innovative. Tali somme saranno dunque esenti da imposizione.

L'articolo 30 reca disposizioni in materia di raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese *start up* innovative, consentendo che essa avvenga mediante portali online (c.d. crowdfunding); sono a tal fine individuati i soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività, disciplinandone i requisiti, il funzionamento e le modalità operative, nonché individuando nella Consob l'organo deputato alla loro vigilanza. Si prevede infine che le imprese *start up* innovative operanti in Italia siano tra le imprese destinatarie dei servizi (assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia) messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e da *Desk Italia*.

L'articolo 31 afferma che alle *start up* innovative, nei primi quattro anni dalla costituzione, non si applicano né l'istituto del fallimento né le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare. In caso di crisi, a queste imprese si applicherà esclusivamente la procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento.

L'articolo 32 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova una campagna di sensibilizzazione a livello

nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione, alla nascita e allo sviluppo di imprese *start up* innovative. Un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, verificherà l'impatto delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di tali imprese, avvalendosi anche dei dati forniti da soggetti del Sistema statistico nazionale. A favore dell'Istat è previsto uno stanziamento di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la raccolta dei dati. Il Ministro dello sviluppo economico presenterà annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di *start up* innovative, mettendo in rilievo l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione.

L'articolo 34, comma 1, proroga di un anno (alla fine del 2013) il termine della procedura di assegnazione da parte della regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis. Il secondo periodo dispone la proroga di tre anni della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori. Il comma 2, introdotto dal Senato, dispone che le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico – in attuazione di alcune decisioni della Commissione europea in merito ad aiuti di Stato erogati con regimi tariffari speciali per l'energia elettrica (tariffa Alcoa) – siano destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle Regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione. Il comma 16 prevede l'adozione – entro sei mesi – di un decreto interministeriale che garantisca uniformità nell'applicazione delle norme riguardanti le compensazioni ambientali. L'intervento è volto a porre rimedio alle incertezze e divergenze nell'applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (legge di riordino del settore energetico), in cui si prevedeva il diritto – per le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizza-

zione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti – di stipulare, con i soggetti proponenti, accordi di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale. Poiché mancavano indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di individuazione delle misure compensative, nonché ai tempi di erogazione delle stesse, negli anni tale incertezza ha inciso sui termini di conclusione di procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture energetiche, allungandone i tempi di realizzazione e vanificando l'obiettivo delle compensazioni ambientali, strettamente connesso con l'accettazione da parte delle popolazioni residenti degli impianti energetici. Il comma 17, introdotto dal Senato, interviene su norme che autorizzano in via definitiva alcune opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. Il comma 18, interviene sulla durata delle concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, prevedendo che esse abbiano una durata non superiore a trenta anni, prorogabile non più di una volta e per 10 anni (30+10). Il comma 19, introdotto dal Senato, proroga l'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e degli impianti di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi attualmente in funzione fino al completamento delle procedure autorizzative in corso. I commi da 20 a 25 contengono disposizioni in tema di servizi pubblici locali (SPL), prevedendo l'affidamento degli stessi servizi in base a relazione dell'ente affidante (comma 20); l'adeguamento entro il 31 dicembre 2013 degli affidamenti in essere non conformi alla normativa comunitaria, nonché l'introduzione di una scadenza degli affidamenti stessi, se non stabilita, nello stesso termine (comma 21); la cessazione al 31 dicembre 2020 degli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 se privi di scadenza (comma 22); una riserva esclusiva di funzioni per gli enti di governo

degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (comma 23); l'abrogazione di disposizioni che concorrevano al precedente assetto dei SPL oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (comma 24); l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni stabilite dai commi precedenti per i settori del gas, dell'energia elettrica e delle farmacie comunali (comma 25); il comma 26, introdotto dal Senato, interviene sulla normativa riguardante le procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, al fine di aumentarne la concorrenza. Vengono dunque sottratte le illuminazioni votive all'ambito di applicazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, per ricondurre l'affidamento del servizio di illuminazione votiva da parte dei Comuni alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, qualora ne ricorrano le condizioni, all'articolo 125 sui lavori, servizi e forniture in economia. Il comma 27 dispone la soppressione della condizione del valore economico complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui stabilita per l'affidamento diretto da parte di pubbliche amministrazioni dell'acquisizione di beni e servizi strumentali dall'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 135 del 2012. Il comma 28, introdotto dal Senato, introduce una precisazione riguardante la potenza nominale installata negli impianti pilota all'interno del decreto legislativo di riassetto della normativa in materia di risorse geotermiche. Il comma 29 sostituisce il comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo alla determinazione della tariffa base del servizio idrico integrato, al fine di aggiornare la disposizione al mutato quadro delle competenze delineatosi nel corso degli ultimi anni. Il comma 30 dispone che a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti non regolamentari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 del 2012, si applichi la sanzione ai casi di commercializzazione

dei sacchi per trasporto merci (cd. *shoppers*) non conformi alle prescrizioni ivi previste. Il comma 31 individua nel Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna l'amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività, al fine di consentire l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del portocanale di Pescara. Il comma 32 stanziava 3 milioni di euro per il 2013 per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del Porto canale di Pescara. Il comma 33 stanziava 12 milioni di euro per il 2013 per il compimento delle attività di cui ai commi 31 e 32. Il comma 34 dispone, dal 2013, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione al Ministero per i beni culturali, degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti relativi ad alcuni luoghi della cultura. Il comma 35, introdotto nel corso dell'esame al Senato, pone a carico dell'aggiudicatario dei contratti pubblici le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani. I commi 36 e 37 – già contenuti nel testo originario del provvedimento – prevedono una riduzione di 120 milioni di euro per l'anno 2012 delle somme da recuperare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge c.d. «salva Italia» n. 201 del 2011; a tal fine restano acquisite al bilancio dello Stato una serie di somme – individuate nell'allegato 1 al testo in esame – versate e non riassegnate. Il comma 38, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che – ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Il comma 39, introdotto dal Senato, abroga il comma 6 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 1 del 2012 (cd. decreto

liberalizzazioni) secondo il quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina la remunerazione relativa alla cessione da parte dei concessionari di reti elettriche di rami d'azienda ovvero di quote di flussi di cassa derivanti dai ricavi tariffari regolati. Il comma 40 prevede che tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., debbano avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell'acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS). Il comma 41, introdotto durante l'esame al Senato, innova parzialmente la disposizione attualmente in vigore in materia di facoltà, da parte degli edicolanti, di praticare sconti « sulla merce venduta ». Il comma 42 esonera i commercianti al dettaglio che utilizzino saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio (anche in soluzione) dall'obbligo di tenere i registri di carico e scarico di cui all'articolo 28 della legge n. 82 del 06, di attuazione della normativa comunitaria che regola la OCM del vino. Il comma 43, introdotto dal Senato, limita l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per i prodotti sottoposti ad accisa alla sola fase di prima immissione in commercio del prodotto medesimo. Il comma 44, introdotto dal Senato, modifica la disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA al fine di chiarire che l'introduzione in deposito si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, e che l'IVA si intende definitivamente assolta all'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente posti in essere gli adempimenti di legge. Il comma 52 reca modifiche all'articolo 285 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche che devono essere rispettate dagli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0.035MW). Il comma 53 riscrive la norma dettata dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 relativa all'obbligo, per gli impianti termici siti nei condomini, di collegamento

a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto dell'edificio. Il comma 54, introdotto dal Senato, modifica la legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, relativamente alle comunicazioni concernenti il lavoro a chiamata (c.d. *job on call*) e alle prestazioni rese dal datore di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori anziani. Il comma 55 dell'articolo 34 interviene sull'ambito soggettivo delle imprese che possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, estendendolo anche alle imprese che, pur in assenza dei requisiti indicati dal comma 430 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2004, fanno parte di un gruppo societario che opera con più punti vendita e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Il comma 56 interviene sul decreto-legge n. 138 del 2011 per specificare che le permutate effettuate dall'agenzia del demanio potranno essere effettuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari nelle sedi centrali di Corte d'appello in cui sia previsto l'accorpamento delle sopresse sedi periferiche in base alla revisione della geografia giudiziaria. Il comma 55, introdotto dal Senato, autorizza la Consob ad assumere, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di cinque persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. Il comma 57 dell'articolo 34, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, autorizza la Consob ad assumere, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di cinque persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto.

L'articolo 34-*bis*, introdotto al Senato, reca norme concernenti l'elezione del Presidente nonché il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit).

L'articolo 34-*ter*, introdotto dal Senato, specifica che la copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati da relativa fattura e lettera liberatoria, vale come documentazione di spesa per interventi realizzati con finanziamenti pubblici.

L'articolo 34-*quater*, introdotto al Senato, demanda alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari. Più in particolare l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti (attività accessorie), devono esser svolti nel rispetto degli indirizzi regionali e, comunque, entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate.

L'articolo 34-*quinqüies*, introdotto al Senato, istituisce il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, adottato dal Governo entro il 31 dicembre 2012. Su proposta del ministro con delega al turismo, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.

L'articolo 34-*sexies*, introdotto durante l'esame al Senato, intende riconoscere anche ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad accisa assoluta, il privilegio generale sui beni mobili dei cessionari dei prodotti, loro debitori, con lo stesso grado del privilegio previsto dall'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, per l'ammontare dell'accisa corrisposta, a condizione che essa venga evidenziata separatamente in fattura.

L'articolo 34-*septies*, introdotto al Senato, dispone che nella sezione speciale del registro delle imprese siano iscritti anche gli imprenditori ittici; le disposizioni attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con quello dello sviluppo.

L'articolo 35, interamente sostituito dal Senato, istituisce, all'interno del Ministero

dello sviluppo economico, il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri, che diviene il principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che intendano realizzare in Italia significativi investimenti reali. Il Desk costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attività svolte dall'Agenzia – ICE, e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia.

L'articolo 36, ai commi 1 e 2, mira a rafforzare patrimonialmente i confidi consentendo di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Nel corso dell'esame al Senato, è stato consentito altresì di accantonare i predetti contributi per la copertura dei rischi. Le disposizioni di cui commi 2-*bis* e 2-*ter*, sono dirette a consentire la nascita di fondi mutualistici che attenuino i rischi in agricoltura, in particolare per la stabilizzazione dei redditi, e per stabilizzare le relazioni contrattuali tra gli imprenditori che sottoscrivano contratti di rete. Il comma 3, reca una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente gli strumenti di finanziamento per le imprese e le cambiali finanziarie, a fini di coordinamento con altre disposizioni ivi contenute. Il comma 3-*bis*, introdotto al Senato, reca disposizioni concernenti il futuro assetto azionario di Cassa Depositi e Prestiti Spa. In particolare, le norme recano i meccanismi per la conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, attualmente in possesso delle Fondazioni bancarie e disciplinano, in alternativa, le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti privati. Il comma 3-*bis*, introdotto al Senato, reca disposizioni

concernenti il futuro assetto azionario di Cassa Depositi e Prestiti Spa. In particolare, le norme recano i meccanismi per la conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, attualmente in possesso delle Fondazioni bancarie e disciplinano, in alternativa, le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti privati. Il comma 4 introduce nelle norme riguardanti il contratto di rete la precisazione che il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa su base volontaria con l'iscrizione nel registro delle imprese. Il comma 4-*bis*, introdotto dal Senato, interviene sulle modalità e le forme con cui la rete di imprese acquista la soggettività giuridica. In particolare, si prevede che per acquistare la soggettività giuridica il contratto debba essere stipulato: per atto pubblico; per scrittura privata autenticata; per atto firmato digitalmente. Il comma 5 dispone che per gli adempimenti pubblicitari richiesti dal decreto-legge n. 5 del 2009 (comma 4-*quater* dell'articolo 3) il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole. Durante l'esame al Senato sono stati aggiunti il comma 5-*bis* ed il comma 5-*ter* recanti, rispettivamente, alcune modifiche al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) relative alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, nonché disposizioni di semplificazione degli atti notarili. La prima modifica, indicata alla lettera *a*), aggiunge un'ulteriore tipologia ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 del Codice, ovvero le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2009. La seconda modifica, prevista dalla lettera *b*), inserisce un comma aggiuntivo, il comma 15-*bis* all'articolo 37, in base al quale le

cernenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, sono applicate, in quanto compatibili, alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Il comma 6 autorizza la Simest S.p.A. a partecipare, solo con quote di minoranza, a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani. Il comma 6-*bis* esclude i contratti conclusi fra imprenditori agricoli dagli obblighi previsti dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 12. Tale norma disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, con la sola esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale: a pena di nullità è imposta la forma contrattuale scritta ed è indicato il contenuto obbligatorio. Il provvedimento individua anche, vietandole, talune pratiche commerciali ritenute sleali. Ricordo, in proposito, che l'articolo 36-*bis* modifica in modo significativo il primo comma dello stesso articolo 62, abrogando le disposizioni che sanzionano con la « nullità » la mancanza nel contratto degli elementi che il medesimo primo comma rende obbligatori. Il comma 7 dell'articolo 36, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di novelle agli allegati alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) che elencano gli impianti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale. I commi 7-*bis* e 7-*ter* prevedono che le Regioni aggiornino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), anche sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE. Viene altresì previsto il potere sostitutivo del Governo dopo un anno, in caso di inerzia delle Regioni, e l'applicazione nelle ZVN, nelle more dell'aggiornamento e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, delle norme previste per le zone non vulnerabili. Il comma 7-*quater*, inserito durante l'esame al Senato, modifica le modalità di versamento del sovracanone

che, nei bacini imbriferi montani (BIM), deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai comuni istituiti in consorzio obbligatorio. Il comma 8 novella le disposizioni sulle « società agricole », consentendo la conservazione della qualifica anche in presenza di redditi derivanti da locazione, affitto o comodato, purché alle stabilite condizioni. Il comma 8-bis assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA. I commi 9 e 10 dispongono l'immediata cessazione dell'operatività del comitato deputato ad esprimere il parere riguardo agli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), ora divenuto Fondo per la crescita sostenibile. Il comma 10-bis, dal Senato, prevede che le risorse già assegnate al soppresso ICRAM possano essere utilizzate anche per le spese di funzionamento ISPRA. Il comma 10-ter autorizza l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare all'erogazione del credito alle imprese agricole, anche costituendo forme associative con i soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario. Il comma 10-quater, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, modifica le ipotesi di esclusione di determinate attività dal perimetro dell'agenzia in attività finanziaria. Per effetto delle norme in esame, non costituisce agenzia in attività finanziaria l'attività di promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte di promotori iscritti in apposito albo – effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico – anche ove i servizi offerti non intendano consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il comma 10-quinquies, introdotto al Senato, è diretto a consentire che le risorse a suo tempo destinate alle iniziative finanziate dallo SFOP per il periodo 1994-1999, siano utilizzate per la realizzazione del Piano

triennale della pesca, entrando a far parte del patrimonio dei beneficiari. Il commi 10-sexies e 10-septies, introdotti dal Senato, estendono alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, la concessione della garanzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

L'articolo 37 reca disposizioni per il finanziamento di talune agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane ricadenti nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tale regime agevolativi viene esteso anche alle aree industriali delle medesime Regioni per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture, nonché ai comuni della provincia di Carbonia – Iglesias nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'Accordo di Programma « Piano Sulcis ».

L'articolo 37-bis prevede che, nell'ambito delle attività di sperimentazione (articolo 12, comma 1, del decreto-legge 5 del 2012), possono essere individuate « zone a burocrazia zero ». Tali zone risultano disciplinate dall'articolo 43 del decreto-legge 78 del 2010, che la stessa disposizione sopprime. È previsto che in queste zone sia possibile individuare tipi di autorizzazioni che possono essere sostituite da semplici comunicazioni al SUAP. Inoltre è prevista l'applicazione del silenzio assenso per i procedimenti amministrativi inerenti le iniziative produttive avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ad eccezione di quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e attinenti all'incolumità pubblica. Infine è previsto che per le aree ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le risorse previste per tali zone franche urbane siano utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la

concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

Andrea LULLI (PD), considerata la rilevanza delle disposizioni contenute nel provvedimento, riterrebbe opportuno modificarlo in alcune specifiche parti, in presenza di un impegno condiviso, da parte della maggioranza dei gruppi, di approvare il disegno di legge prima della

scadenza del termine per la conversione in legge del decreto in oggetto, prevista per il prossimo 18 dicembre.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)</i>	26
ALLEGATO <i>(Parere approvato)</i>	27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Venerdì 7 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

C. 5603 Giancarlo Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato)*

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della costituzione (C. 5603 Giancarlo Giorgetti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 5603 Giancarlo Giorgetti ed altri, recante « Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione »,

rilevato che:

la proposta di legge in esame costituisce diretta attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale;

in base al comma 3 del citato articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012, il provvedimento di attuazione delle predette disposizioni deve essere approvato entro il 28 febbraio 2013;

come previsto dall'articolo 81, sesto comma, il provvedimento di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012 deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e costituisce quindi fonte distinta sia dalla legge costituzionale che dalla legge ordinaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 5 sia riformulato senza fare riferimento ad un livello massimo

della spesa, atteso che l'articolo 5, comma 1, lett. e), della legge costituzionale n. 1 del 2012 prevede la introduzione di « regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica », ma non prevede espressamente la fissazione di un limite di spesa pubblica;

2) all'articolo 6, comma 3, si sopprima l'inciso « sentita la Commissione europea », prevedendo eventualmente che la decisione finalizzata al discostamento temporaneo dagli obiettivi programmatici sia assunta in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea;

3) al medesimo articolo 6, comma 4, si sopprima l'inciso « su iniziativa del Governo », in modo da evitare che la disposizione possa essere interpretata nel senso che spetterebbe soltanto al Governo indicare le finalità di utilizzo delle risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

4) premesso che appare opportuno verificare la conformità dell'articolo 9, comma 4 – ai sensi del quale la legge ordinaria dello Stato può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche – con la legge costituzionale n. 1 del 2012, il medesimo comma 4, ove mantenuto, sia in ogni caso riformulato in modo da preve-

dere che gli ulteriori obblighi che la legge può prevedere a carico degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;

5) al comma 3 dell'articolo 10 venga disciplinato un procedimento finalizzato alla conclusione delle intese in ambito regionale, individuando i soggetti che prendono parte al procedimento in questione e le condizioni alle quali l'intesa si intende conclusa e disciplinando le conseguenze della eventuale mancata conclusione delle intese; conseguentemente, si sopprima il comma 5;

6) al comma 4 del medesimo articolo 10, si precisi secondo quali criteri il disavanzo del complesso degli enti della regione viene ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il vincolo e si espliciti il contenuto di tale vincolo, in modo da evitare incertezze interpretative;

7) all'articolo 16, si faccia rinvio alla autonomia regolamentare delle Camere per la definizione delle procedure finalizzate all'espletamento dei diversi adempimenti previsti nell'articolo stesso, a cominciare da quello della individuazione, da parte delle Commissioni competenti in materia di finanza pubblica, dei dieci soggetti scegliendo tra i quali i Presidenti delle Camere nominano i componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

8) l'articolo 20 sia soppresso, in quanto la disciplina in materia di funzioni

di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche non costituisce attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 4, i quali si limitano a riprodurre, in modo peraltro non letterale, il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, come risultante dalle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 2012;

b) si valuti l'opportunità, all'articolo 3, di coordinare il comma 2 con il comma 5, ai fini dell'individuazione dell'equilibrio di bilancio;

c) all'articolo 9, comma 1, si chiarisca se le due circostanze indicate alle lettere *a)* e *b)* come condizioni per considerare in equilibrio i bilanci delle regioni devono sussistere insieme – come sembrerebbe – oppure sia sufficiente la sussistenza di una sola di esse;

d) appare opportuno verificare la conformità dell'articolo 15, comma 9, del provvedimento in esame, nella parte in cui rinvia ad altre leggi dello Stato la disciplina di «eventuali ed ulteriori vincoli ed obiettivi della legge di bilancio», con l'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, che riserva alla competenza della legge approvata a maggioranza assoluta la determinazione del contenuto della legge di bilancio.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 29

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (*Seguito dell'esame e conclusione*) 34

ERRATA CORRIGE 37

SEDE REFERENTE

Venerdì 7 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

C. 5603 Giancarlo Giorgetti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che i relatori hanno presentato le nuove formulazioni degli emendamenti 9.19, 9.21, 15.3 e 20.5.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, illustra le riformulazioni relative agli emendamenti 9.19 e 9.21, sottolineando come l'equilibrio raggiunto possa ritenersi soddisfacente alla luce del dibattito svolto nella seduta di ieri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 9, come modificato dalle proposte emendative dei relatori, si dà una maggiore forza giuridica al principio della virtuosità di bilancio per gli enti locali.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Roberto SIMONETTI (LNP) e Maino MARCHI (PD) annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sugli emendamenti 9.18, 9.19 (*Nuova formulazione*) e 9.21 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede se i relatori hanno svolto una riflessione sui commi 2 e 3 dell'articolo 12, strettamente legati alle questioni di cui all'articolo 9.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, riservandosi di illustrare con maggiore completezza la posizione dei relatori sul tema al momento del passaggio all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, fa presente che la situazione individuata è di tipo analogico e che i relatori hanno inteso introdurre un riferimento all'andamento delle entrate che è effettivamente sensibile della effettiva situazione economica.

Renato CAMBURSANO (Misto) nel concordare con le soluzioni prospettate dai relatori in riferimento all'articolo 9, osserva che l'emendamento 9.19 (*Nuova formulazione*) recepisce, nella sostanza il suo emendamento 9.14, del quale annuncia quindi il ritiro.

Maino MARCHI (PD) chiede se si ritenga di confermare il parere favorevole precedentemente espresso sull'emendamento Zeller 9.11.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno cambiato avviso, esprimendo parere contrario sulla richiamata proposta emendativa.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede se si è inteso esplicitare un limite temporale per i piani di rientro di cui all'emendamento 9.19 (*Nuova formulazione*).

Lino DUILIO (PD), *relatore*, osserva come sia preferibile lasciare tale precisazione alla legge ordinaria.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.18, 9.19 (*Nuova formulazione*) e 9.21 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative riferite all'articolo 9 sono state ritirate dai presentatori ad eccezione di quelle dei relatori.

La Commissione approva gli emendamenti 9.18, 9.19 (*Nuova formulazione*) e

9.21 (*Nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si procederà ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 12, accantonate nella giornata di ieri.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, invita a considerare che l'emendamento 12.8 dei relatori recepisce alcune delle preoccupazioni manifestate nella seduta di ieri dai componenti della Commissione, evidenziando che la proposta emendativa precisa che il concorso alla riduzione del debito pubblico sia proporzionale all'ammontare delle entrate proprie di ciascun ente territoriale. In questo senso, quindi, osserva che si è introdotto un parametro per la determinazione della misura del concorso alla riduzione del debito che consente di tenere conto anche dell'elasticità delle entrate.

Maino MARCHI (PD) ritiene apprezzabile l'integrazione contenuta nell'emendamento 12.8 dei relatori, osservando tuttavia che sarebbe preferibile approvare l'emendamento Baretta 12.7, che fa espresso riferimento alla quota delle entrate degli enti locali influenzate dal ciclo economico.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, ritiene che il contenuto dell'emendamento Baretta 12.7 sia condivisibile ed annuncia pertanto, anche a nome dell'onorevole Alberto Giorgetti, il ritiro dell'emendamento 12.8. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Baretta 12.7, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « influenzate dal » con le seguenti: « influenzate dall'andamento del ».

Pier Paolo BARETTA (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) osserva come le integrazioni apportate dai relatori all'emendamento 9.21, superino in gran parte le perplessità da lui manifestate nella seduta di ieri. Osserva, peraltro,

come le disposizioni dell'articolo 12 richiedano un avanzo per gli enti territoriali in una fase congiunturale nella quale il complesso delle amministrazioni pubbliche deve realizzare avanzi di bilancio.

Renato CAMBURSANO (Misto) osserva come l'emendamento 12.8 dei relatori sia di contenuto pressoché identico al suo emendamento 12.5, rilevando che l'approvazione dell'emendamento Baretta 12.7 (*Nuova formulazione*) assorbirebbe sostanzialmente la sua proposta emendativa.

La Commissione approva l'emendamento Baretta 12.7 (*Nuova formulazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel segnalare che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Baretta 12.7 (*Nuova formulazione*), l'emendamento Cambursano 12.5 non verrà posto in votazione. Avverte, inoltre, che gli altri emendamenti riferiti all'articolo 12 si intendono ritirati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si procederà ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 15, accantonate nella giornata di ieri.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, illustra la nuova formulazione dell'emendamento 15.3, evidenziando in particolare le innovazioni di cui ai commi 8 e 10.

Renato CAMBURSANO (Misto), nel ringraziare i relatori per avere mantenuto gli impegni assunti, chiede un chiarimento sui tempi per la sperimentazione del cosiddetto bilancio a base zero.

Lino DUILIO (PD) osserva che i termini previsti dal comma 10 dell'emendamento 15.3 (*Nuova formulazione*) consentiranno al prossimo Parlamento di valutare gli esiti della sperimentazione ed adottare le opportune iniziative legislative.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede ai relatori se hanno approfondito la questione segnalata dall'onorevole Marchi nella seduta di ieri e quindi l'emenda-

mento a sua firma 15.2 e in riferimento al comma 10 esprime qualche perplessità sull'opportunità di inserire la sperimentazione del cosiddetto bilancio a base zero nella legge rinforzata in esame.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) si associa alle perplessità espresse dall'onorevole Baretta sull'opportunità di inserire nell'ambito della proposta di legge rinforzata in esame la sperimentazione del bilancio a base zero, sottolineando inoltre come il tema andrebbe ulteriormente approfondito poiché una tale impostazione contabile metterebbe in discussione la tutela dei diritti soggettivi, nonché le previsioni delle leggi di spesa a carattere pluriennale, che sarebbero riconsiderate ogni anno dal Parlamento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia come vi sono diverse ragioni per le quali il Governo è favorevole all'inserimento della sperimentazione del bilancio a base zero nella proposta di legge rinforzata in esame. In primo luogo, evidenzia come vi siano ragioni di sistematicità dovute alla particolare fonte in esame. Inoltre ricorda come tale sperimentazione, malgrado sia sempre stata annunciata, non sia mai stata prevista in alcun testo normativo ed espungerne il riferimento in questa sede finirebbe per bloccare la realizzazione in via definitiva. Sottolinea come una tale configurazione del bilancio consentirebbe al Parlamento e al Governo di agire con maggiore determinazione ed efficacia nella strada della *spending review*, vincendo le resistenze fin qui opposte da talune amministrazioni. Nel rilevare come tale comma rappresenti la parte forse maggiormente innovativa della proposta emendativa, esprime parere favorevole sull'emendamento 15.3 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ribadisce la preoccupazione che una tale impostazione possa intaccare diritti soggettivi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come effettivamente potrebbe cam-

biare, accogliendosi questa impostazione, l'approccio sui diritti soggettivi.

Lino DUILIO (PD) ricorda come non è stata possibile, per evidenti ragioni pratiche, una sostanziale unificazione delle attuali leggi di stabilità e di bilancio e rileva come la proposta sperimentazione del bilancio a base zero sia volta ad una valorizzazione del ruolo del Parlamento nella decisione di bilancio, attraverso il riconoscimento in tal modo di nuovi e maggiori poteri decisionali. Osserva comunque come oggi si introdurrebbe solo una sperimentazione, mentre la discussione nel merito sui vantaggi e sulle criticità di tale nuova impostazione del bilancio sarà effettuata nella sede propria, cioè nel nuovo Parlamento all'esito della sperimentazione medesima.

Maino MARCHI (PD) rileva come, se venisse accolta la proposta dei relatori, vi sarebbero ulteriori ragioni per richiedere un supporto documentale più ampio alla Ragioneria generale dello Stato e invita quindi i relatori a riconsiderare l'accoglimento dell'emendamento a sua prima firma 15.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che tale punto fa parte dell'equilibrio raggiunto nella riunione informale con il Ministro dell'economia e delle finanze alla presenza dei relatori e del Ragioniere generale dello Stato. Ricorda come alla stessa stregua il Governo aveva convenuto sull'impostazione dell'organismo indipendente proposta nella giornata di ieri dai relatori e, malgrado il cambiamento di opinione rappresentato nel corso della seduta di ieri, in ossequio all'equilibrio raggiunto con il Ministro, ha posto in votazione gli emendamenti dei relatori sull'argomento. Parimenti intende dunque sottoporre al voto della Commissione l'emendamento 15.3 (*Nuova formulazione*) dei relatori nel testo presentato, sottolineando come sulla sperimentazione del bilancio a base zero si fosse registrata una convergenza tra tutti i partecipanti al richiamato incontro.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come nel dibattito l'opportunità di procedere alla sperimentazione della redazione di un bilancio « a base zero » sia stata sostenuta con argomenti diversi, in quanto il relatore Duilio ha giustamente valorizzato il ruolo di controllo e di decisione attribuito al Parlamento, mentre il sottosegretario Polillo ha sottolineato la maggiore discrezionalità attribuita all'Esecutivo nella gestione del bilancio. Ritiene, pertanto, opportuno un approfondimento circa le implicazioni della nuova modalità di redazione del bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come il passaggio alla redazione di un bilancio « a base zero » rappresenti una profonda innovazione rispetto alle procedure attualmente utilizzate e ritiene, pertanto, che si renderà necessario un adeguamento delle strutture ministeriali e dei procedimenti da esse seguiti.

Maino MARCHI (PD) invita i relatori a considerare il contenuto dell'emendamento 15.2, di cui è primo firmatario, che intende precisare in modo più analitico il contenuto delle relazioni tecniche allegate ai provvedimenti legislativi che recano oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come sia difficilmente ipotizzabile un modello fortemente standardizzato di redazione delle relazioni tecniche, considerando l'estrema variabilità nel contenuto dei provvedimenti legislativi. Ritiene, pertanto, opportuno mantenere adeguati margini di flessibilità. Invitando quindi i presentatori a ritirare l'emendamento Marchi 15.2.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, osserva come i relatori presentino grande attenzione al tema delle relazioni tecniche, osservando come nell'emendamento 15.3 (*Nuova formulazione*) si è deciso di richiedere la presentazione di una relazione tecnica non solo con riferimento alla prima sezione del disegno di legge di bilancio, ma anche con riferimento alle

rimodulazioni previste dalla seconda sezione. Più in generale, sottolinea come in passato non sempre le relazioni tecniche allegate ai provvedimenti all'esame del Parlamento non siano state redatte in modo pienamente soddisfacente, segnalando altresì che in molti casi le Commissioni, in risposta alle richieste di chiarimento formulate, abbiano ricevuto documenti sintetici e assertivi, spesso non redatti dalla Ragioneria generale dello Stato, ma dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene, pertanto, che vi sia l'esigenza di un rafforzamento del corredo informativo a disposizione del Parlamento, osservando tuttavia come la particolare natura del provvedimento in esame sconsigli l'inserimento di una specifica norma al riguardo. Fa presente, tuttavia, che, con riferimento a questi temi, si potrebbe valutare la presentazione di un ordine del giorno.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, concorda con le considerazioni dei colleghi Marchi e Duilio, osservando come potrebbe essere più efficace approvare una risoluzione in Commissione sul tema delle relazioni tecniche.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene che nella valutazione dell'esattività e dell'ampiezza della documentazione trasmessa dal Governo non si possa non tenere conto delle difficili condizioni nelle quali opera la Ragioneria generale dello Stato, che deve esaminare un numero esorbitante di provvedimenti e di proposte emendative in tempi contenutissimi e difficilmente programmabili, in ragione della scarsa prevedibilità dei lavori parlamentari. Ritiene, pertanto, che si possa senz'altro migliorare e potenziare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, evidenziando tuttavia che il lavoro del Ministero dell'economia e delle finanze sarebbe assai facilitato da una migliore programmazione dei lavori parlamentari.

Maino MARCHI (PD) preso atto della disponibilità manifestata dai relatori a considerare la presentazione di un atto di

indirizzo, ritira il suo emendamento 15.2 e annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 15.3 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 15.3 (*Nuova formulazione*) e 19.1 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20, avvertendo che gli emendamenti Mantovano 20.2 e 20.3, nonché Cambursano 20.1 devono intendersi ritirati.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'emendamento 20.5 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 20.5 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che sia opportuna un'ulteriore riflessione sulla formulazione dell'articolo 6, comma 3, osservando come la previsione che il piano di rientro sia attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento rischia di dimostrarsi troppo vincolante, in quanto preclude al Governo la possibilità di scegliere la decorrenza delle correzioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che la soppressione del riferimento alla decorrenza del piano di rientro dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento potrebbe determinare un rinvio eccessivo della correzione.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che la soppressione del vincolo rimetta alla responsabilità del Governo la decisione sulla decorrenza del piano di rientro. Fa presente, peraltro, che la modifica da lui suggerita consentirebbe altresì l'avvio del piano di rientro già a partire da uno degli esercizi per i quali è autorizzato lo scostamento.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, osserva come la decisione è relativa alla valutazione della crisi cui si riferisce, evidenziando come il Parlamento autorizza lo scostamento per un periodo coerente alla durata presunta della crisi stessa, sulla base della relazione del Governo. Rileva che il Parlamento ben potrebbe valutare un percorso di rientro anticipato nel caso in cui si riscontrasse una più rapida conclusione della crisi, a seguito di una apposita relazione del Governo. Evidenzia peraltro come un percorso di rientro che inizi prima della fine della crisi rappresenterebbe una contraddizione in termini, mentre è naturale che questo inizi al termine della crisi stessa senza indugio.

Pier Paolo BARETTA (PD) pur comprendendo le argomentazioni del relatore, osserva come la norma approvata rischi di essere contemporaneamente debole ed eccessivamente rigida, rilevando che se fosse stata applicata all'attuale crisi, non sarebbero state effettuate manovre correttive prima del 2015.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di acquisire i pareri delle Commissioni competenti.

La seduta termina alle 10.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Venerdì 7 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

C. 5603 Giancarlo Giorgetti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la I Commissione affari costituzionali e la VI Commissione finanze hanno espresso i pareri di rispettiva competenza.

Renato BRUNETTA (PdL), a nome del proprio gruppo, conferma ai relatori e ai componenti della Commissione l'assoluta volontà del Popolo delle Libertà di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento in esame. Sottolinea in proposito lo spirito di collaborazione tra le diverse parti parlamentari che ha caratterizzato l'esame dei progetti di legge che hanno introdotto nella Corte costituzionale il principio del pareggio di bilancio, nonché il proficuo dialogo instauratosi nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento del disegno di legge di stabilità, evidenziando come esso abbia trovato rispondenza nell'esame della presente proposta di legge. Ribadisce, pertanto, l'impegno del proprio gruppo ad assicurare l'approvazione della proposta di legge in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea l'importanza della dichiarazione resa dall'onorevole Brunetta.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, precisando preliminarmente che le Commissioni hanno esaminato il testo iniziale della proposta di legge e quindi non hanno potuto valutare le modifiche apportate dalla Commissione, riguardo alle condizioni contenute nel parere espresso dalla I Commissione, fa presente che è da considerarsi accolta quella relativa all'articolo 5, in quanto la disposizione non prevede più un livello massimo di spesa pubblica.

Segnala che l'inciso « sentita la Commissione europea », contenuto nell'articolo 6, comma 3, consente agli organi politici di verificare la coerenza del ricorso all'indebitamento nel caso di eventi eccezionali con l'ordinamento della UE e ricorre in numerose disposizioni di legge. Ritiene condivisibile la soppressione dell'inciso, « su iniziativa del Governo » all'articolo 6, comma 4, in quanto sembra presupporre una riserva di iniziativa legislativa nei confronti del Governo. Segnala che, all'articolo 9, comma 4, la Commissione ha ritenuto che la previsione, proprio perché rinvia alla legge ordinaria dello Stato, non sia innovativa e non vadano quindi chiarite le modalità con cui gli obblighi di concorso al rispetto dei vincoli UE debbono essere fatti valere nei confronti delle autonomie speciali. Evidenzia che all'articolo 10, comma 3, non appare necessario introdurre una disciplina di dettaglio delle intese in ambito regionale, in quanto, per espressa indicazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, il presente provvedimento deve recare disposizioni di principio. Rileva che all'articolo 10, comma 4, appare sufficientemente chiara la scelta di ripartire il saldo negativo tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto in misura corrispondente alle rispettive responsabilità. Sottolinea che la condizione relativa all'articolo 16, è stata già accolta dalle ultime modifiche apportate a tale articolo. Rileva che l'articolo 20 si limita a confermare la legislazione vigente riconoscendo in tal modo alle funzioni di controllo della Corte dei conti un ruolo rilevante nell'assicurare l'equilibrio dei bilanci pubblici. Riguardo alle condizioni contenute nel parere espresso dalla VI Commissione, osserva come l'integrazione dell'articolo 15, richiesta dalla Commissione, riguardi un aspetto di dettaglio destinato a rimanere oggetto esclusivamente della legge di contabilità e finanza pubblica. Presenta quindi, anche a nome del collega Alberto Giorgetti, gli emendamenti 6.8, 19.2 e 21.2, di cui illustra il contenuto, precisando che sono volti rispettivamente a recepire una condizione contenuta nel

parere della I Commissione, ad aggiornare la clausola di copertura finanziaria relativa agli oneri concernenti l'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio e a precisare la disposizione di coordinamento con la vigente legge di contabilità e finanza pubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6.8, 19.2 e 21.2 dei relatori.

Roberto SIMONETTI (LNP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo, esprimendo soddisfazione per l'affermazione nella legge rinforzata del principio di virtuosità finanziaria degli enti locali e ricordando come il suo gruppo sia sempre stato favorevole, in linea di principio, al pareggio di bilancio.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) invita a considerare l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 9 nei termini indicati nel parere approvato dalla Commissione affari costituzionali.

Lino DUILIO (PD) in relazione alle osservazioni dell'onorevole Zeller, precisa che la proposta di legge in esame non reca disposizioni innovative dell'ordinamento in tema di rapporti con le autonomie speciali. Evidenzia che tale questione potrà essere affrontata nella sede propria della definizione della legislazione ordinaria di attuazione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) sottolinea come il parere della Commissione affari costituzionali sia stato approvato in modo unanime dopo una lunga discussione, al termine della quale si è ritenuto necessario introdurre una clausola di salvaguardia al fine di assicurare che la legge dello stato di cui all'articolo 9, comma 4, non si ponga in contrasto con le disposizioni contenute negli statuti delle Regioni a statuto speciale.

Lino DUILIO (PD) rileva che la legge ordinaria dovrà muoversi nel quadro della disciplina costituzionale e pertanto ritiene che non vi saranno problemi nei rapporti con le autonomie speciali.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene che la questione da lui sollevata debba essere attentamente valutata in sede di esame in Assemblea del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento ai relatori del mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea. Sottolinea come, contrariamente a quanto spesso si dica, in questo Parlamento ed in particolare nella Commissione, si è sempre registrata una proficua collaborazione sulle questioni attinenti alle regole che disciplinano il governo della finanza pubblica, dall'approvazione della legge di contabilità e finanza pubblica, all'introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, fino alla proposta di legge in esame oggi. Ritiene che ciò possa costituire un percorso importante anche per il futuro e rappresenti la dimostrazione della capacità di distinguere i momenti in cui è necessaria la contrapposizione, anche molto dura, da quelli in cui è necessario un confronto positivo nell'interesse del Paese.

Renato CAMBURSANO (Misto) ringrazia il presidente e i relatori per l'ottimo lavoro svolto, che ha consentito di sviluppare un dibattito adeguato all'importanza del provvedimento in esame, evidenziando come tutti i componenti della Commissione abbiano dimostrato un grande senso responsabilità, testimoniato, da ultimo, dall'intervento dell'onorevole Brunetta. Sottolinea, infatti, che l'approvazione della proposta di legge in esame, così come

quella del disegno di legge di stabilità, rappresenta un segnale forte all'Europa e ai mercati finanziari, dimostrando come il Parlamento italiano, pur essendo oggetto di molte critiche, è in grado di affrontare in modo serio e responsabile temi di grande rilievo e complessità. Richiama, in proposito, l'approvazione della riforma costituzionale volta a introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, l'esame del disegno di legge di stabilità, nonché la discussione sulla proposta di legge in esame. A tale ultimo riguardo, ritiene che il dibattito svoltosi, nel quale pure sono emerse sensibilità e opinioni diverse, abbia consentito di raggiungere soluzioni equilibrate sui temi più controversi, quali, in particolare, la disciplina del rapporto tra Stato ed enti territoriali, nonché dell'organizzazione e del funzionamento dell'organismo indipendente in materia di finanza pubblica. Annuncia, pertanto, il proprio voto favorevole sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul provvedimento in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto favorevole di Italia dei Valori sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, rappresentando tuttavia di non potersi impegnare circa le decisioni che il gruppo assumerà riguardo al voto finale sul provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i relatori per l'efficacia e l'efficienza del lavoro svolto in un termine temporale ristrettissimo.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo della proposta di legge in esame, risultante dall'esame in sede referente. Delibererà altresì di autorizzarli a riferire oralmente.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 750 del 6 dicembre 2012, a pagina 14, prima co-

lonna, sostituire dalla trentunesima alla trentacinquesima riga con le seguenti: «La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cambursano 6.3 e Baretta 6.7 (*Nuova formulazione*).

ALLEGATO

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. (C. 5603 Giancarlo Giorgetti).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

Al comma 4, sopprimere le parole: , su iniziativa del Governo,.

6. 8. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: gli avanzi, con le seguenti: saldi positivi.

9. 18. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 in conseguenza del mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.

9. 19. *(Nuova formulazione).* I Relatori.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità,

può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

9. 21. *(Nuova formulazione).* I Relatori.

ART. 12.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzate dall'andamento del ciclo economico.

12. 7. *(Nuova formulazione).* Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente: ART. 15. – *(Contenuto della legge di bilancio).* – 1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il

disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato.

2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14 e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e delle proposte di rimodulazioni da introdurre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.

4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, ed il quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito articolo è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'am-

bito delle missioni. Le unità di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.

6. Il disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.

7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio e le proposte di rimodulazione contenute nella seconda sezione relative a ciascuno stato di previsione sono corredate di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

8. Con legge dello Stato è disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione al bilancio dello Stato delle relative risorse finanziarie.

9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo il criterio della legislazione vigente, possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

10. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 21, al comma 1 premettere il seguente:

01. È autorizzata una sperimentazione, anche attraverso una apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato « a base zero » e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatico e allocativo del bilancio. L'attività di sperimentazione è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno del 2014, presenta alle Camere una relazione in merito all'attività di sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio « a base zero ».

15. 3. (Nuova formulazione). I Relatori.

ART. 19.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19. 1. I Relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: per l'anno 2014.

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) sostituire le parole: bilancio triennale 2013-2015, con le seguenti: bilancio triennale 2012-2014;

b) sostituire le parole: per l'anno 2013, con le seguenti: per l'anno 2012.

19. 2. I Relatori.

ART. 20.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è competente a svolgere il controllo, anche nel corso della gestione, sui bilanci con le seguenti: svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione dei bilanci.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1.

20. 5. (Nuova formulazione). I Relatori.

ART. 21.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: 3,.

21. 2. I Relatori.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	46
Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	47
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Sui lavori della Commissione	42
Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato, elaborato dal comitato ristretto, adottato dalla commissione</i>)	48
AVVERTENZA	45

SEDE REFERENTE

Venerdì 7 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Pe-luffo.

La seduta comincia alle 9.15.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di

Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti del relatore, finalizzati all'adeguamento della copertura finanziaria (*vedi allegato 1*). In sostituzione del relatore, raccomanda l'approvazione degli emendamenti del relatore 1.4 e 4.2.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 1.4 e 4.2.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il parere di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.

Nuovo testo C. 1428 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 settembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame è stato presentato un emendamento del relatore, volto a recepire la condizione posta dalla V Commissione.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, illustra il suo emendamento 1.1 (*vedi allegato 2*), volto a recepire la condizione del parere della Commissione bilancio, sottolineando la necessità di esultare per la conclusione di un iter che si è protratto così a lungo. Si dichiara quindi favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento, auspicando che tutte le forze politiche possano aderire alla sua richiesta.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere favorevole sull'emendamento presentato.

La Commissione approva quindi, l'emendamento del relatore 1.1.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, come modificato in sede referente, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

C. 5239 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento in esame non sono stati presentati emendamenti. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) intende rivolgere un ricordo affettuoso all'amico professore Guido Martinotti, improvvisamente scomparso all'affetto dei suoi cari, in particolare della compagna professoressa Eva Cantarella. Il mondo accademico perde un illustre sociologo, docente presso l'università Bicocca di Milano, nonché presso le università di New York e Parigi.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, si associa al ricordo della collega De Biasi, anche a nome della Commissione, per una figura importante della sociologia italiana.

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno.

C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2012.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato elaborato in sede di Comitato ristretto (*vedi allegato 3*). Ricorda che l'impianto del provvedimento accoglie i suggerimenti provenienti dalle audizioni effettuate, evidenziando come tuttavia non sia stato possibile recepire e approntare soluzioni a tutte le problematiche che presenta attualmente il settore dell'editoria, che attraversa un momento di difficile crisi. Osserva, in particolare, come sulla problematica del finanziamento del settore incida negativamente la sproporzione dei ricavi pubblicitari che si registra tra l'editoria televisiva e i restanti settori, fra cui quello della carta stampata. Con riguardo al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, ricorda come esso preveda l'istituzione di un Fondo per il pluralismo dell'istituzione basato sostanzialmente su tre pilastri: la previsione di contributi diretti, su base triennale, per consentire alle imprese editoriali una adeguata programmazione delle risorse finanziarie da iscriverne nei loro bilanci; una forma di sostegno alle imprese multimediali, consistente in un buono sconto del 30 per cento sull'acquisto degli abbonamenti da parte dei lettori; una forma di sostegno alle nuove imprese, con particolare attenzione per le imprese costituite da soggetti provenienti da imprese editoriali in stato di crisi. Evidenzia, fra l'altro, che tali forme di sostegno finanziario sono previste ad

invarianza delle attuali risorse finanziarie erogate dallo Stato, ciò che tuttavia lascia aperto il fondamentale tema dell'adeguatezza delle risorse pubbliche disponibili e destinate al settore editoriale.

Antonio PALMIERI (PdL) condivide in generale il lavoro svolto dal Comitato ristretto, osservando tuttavia come il contributo previsto dall'articolo 3 del provvedimento in esame sia abbastanza irrisorio. Con riguardo poi alla previsione dell'articolo 6, sarebbe preferibile che la relazione al Parlamento avesse carattere annuale.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà fissare un termine per la presentazione di emendamenti, anche allo scopo di migliorare il testo in esame.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) evidenzia come la questione più generale del reperimento di adeguate risorse finanziarie pubbliche per il settore dell'editoria sia irrinunciabile, chiedendo pertanto al sottosegretario Peluffo come intenda affrontarlo, anche con riguardo all'esigenza di revisione del livello dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti editoriali. Invita, quindi, ad approvare un ordine del giorno o una mozione che accompagni il testo elaborato dal Comitato ristretto, avente ad oggetto tali temi più generali. Aggiunge che manca qualsiasi riferimento al tema dell'IVA più volte rappresentato e a quello dell'utilizzo di eventuali risorse provenienti dall'asta delle frequenze radiotelevisive, sul quale sarebbe opportuno che il ministro Passera, più volte sollecitato sul punto, si esprimesse in tempi brevi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda che il suo gruppo è contrario al finanziamento pubblico diretto al sistema editoriale, pur nella consapevolezza dell'attuale momento di crisi del settore. Osserva, al riguardo, come il problema sia piuttosto invece quello di individuare le modalità con cui liberare risorse private per l'editoria, considerato che il mercato è bloccato perché manca la libertà imprenditoriale nel si-

stema pubblicitario, monopolizzato da soli due soggetti. Proprio l'oligopolio creato da questi ultimi, infatti, porta a destinare alle libere imprese editoriali solo il 10 per cento delle risorse del mercato pubblicitario, monopolizzando il 90 per cento delle altre entrate. Ricorda, quindi, che attualmente vi sono anche giornali che non godono del finanziamento pubblico e che proseguono bene nella loro attività editoriale. Segnala, fra l'altro, come eventuali risorse pubbliche dovrebbero piuttosto essere recuperate dall'asta delle frequenze, così come indicato anche da altri colleghi. Osserva, poi, come la dizione recata all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), appaia eccessivamente generica, comprendendo quindi anche giornali di partito, quando invece vi sono giornali, come « Europa », che continuano a ricevere il finanziamento pubblico pur non avendo più un partito di riferimento. Ribadisce, infine, che il suo gruppo non sosterrà l'approvazione del provvedimento in esame.

Giancarlo MAZZUCA (Pdl) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal relatore e dai colleghi, considerati gli attuali vincoli finanziari del bilancio pubblico, con disposizioni specifiche volte a favorire il riassorbimento del personale delle imprese editoriali in stato di crisi. Invita, d'altra parte, il sottosegretario Peluffo ad attivarsi per una rapida approvazione presso il Senato della proposta di legge recante la riforma dell'Ordine dei giornalisti, che risulta ancora in stato di approvazione, con una scelta che lascia perplessi e sconcertati.

Enzo CARRA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che costituisce una precondizione per affrontare la grave crisi che ha colpito il mondo dell'editoria, con preoccupanti risvolti negativi sotto il profilo occupazionale. Chiede, peraltro, al sottosegretario Peluffo una nota interpretativa chiara e dettagliata che possa chiarire i criteri, troppo generici, indicati all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del provvedimento. Appare inoltre opportuno spe-

cificare quali saranno i criteri di riparto della quota del 60 per cento del finanziamento pubblico, perché al riguardo appare necessario fare chiarezza da subito.

Erica RIVOLTA (LNP) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, auspicando che non si verifichino gli sprechi e gli abusi commessi in passato. Esprime, quindi, soddisfazione per la previsione delle forme di sostegno per il passaggio alle nuove tecnologie e per il sostegno alle nuove imprese e ai lavoratori. Auspica, poi, l'approvazione di un atto di indirizzo al Governo, anche in Commissione, che recuperi i temi non affrontati dal provvedimento, quali la modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dei prodotti editoriali, il raggiungimento di un equilibrio tra la pubblicità televisiva e quella sulla stampa, la previsione di ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore. In questo modo, si esprimerebbe un monito al Governo è un lascito importante per la prossima legislatura.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame, restando aperte numerose questioni da risolvere. Giudica positiva la disposizione di un Fondo per un pluralismo dell'informazione, evidenziando tuttavia il rischio che esso sia utilizzato per la ristrutturazione delle grandi imprese editoriali in crisi. Auspica, inoltre, una opportuna soluzione al problema del debito da rimborsare da parte del Dipartimento dell'editoria alla società Poste italiane. Non concorda, peraltro, con l'onorevole Zazzera sulla contrarietà al finanziamento dei giornali di partito, considerando che il provvedimento potrà anzi aiutare a definire limiti e contenuto della contribuzione, pure necessaria, all'editoria politica; spesso è infatti dimenticata la contribuzione ai giornali delle cosiddette fondazioni politiche che sono enti privati e non pubblici. Ribadisce, in conclusione, che il testo elaborato dal Comitato ristretto vada opportunamente modificato, pur risultando condivisibile nella sua impostazione di fondo.

Giorgio LAINATI (Pdl) non condivide le considerazioni del collega Zazzera, ricordando che già il relatore ha escluso che il provvedimento in esame disciplini la diversa materia del riordino del sistema delle telecomunicazioni e del relativo regime pubblicitario. A proposito dei giornali di partito, tiene poi a ricordare, avendo in passato rivestito il ruolo di capo ufficio stampa di Forza Italia, come tale forza politica non abbia mai avuto un giornale di partito e quindi goduto dei relativi finanziamenti.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, nell'ambito del quale il Governo, pur rinunciando alla delega legislativa prima prevista, ritiene importante il riconoscimento in base al quale non tutto il contributo vada a sostegno diretto delle imprese editoriali, ma anche a sostegno della domanda del mercato. Ricorda, poi, come nel decreto-legge in materia di sviluppo, attualmente all'esame delle Camere, sia stato previsto un credito di imposta di 5 milioni a favore dell'editoria, propria per rilanciare il settore e in particolare la lingua italiana. Rispondendo all'onorevole Giulietti, assicura che si farà carico di rappresentare al Ministro Passera la richiesta che adeguate risorse aggiuntive possano provenire dall'asta delle frequenze, considerato che oggi più di ieri, nell'attuale situazione di crisi, è necessario un sostegno pubblico al settore dell'editoria. Rispondendo all'onorevole Zazzera, ricorda invece come i giornali politici ammessi ai contributi siano soltanto 11 su 225, non superando i 10 punti percentuali del totale del contributo pubblico. Segnala d'altra parte come in Francia abbiano di recente elevato addi-

rittura a 1,2 miliardi di euro l'ammontare totale dei contributi pubblici all'editoria, e osserva che in Italia il Fondo per l'editoria avrebbe bisogno di una rotazione di almeno 250 milioni di euro. Concorda infine, sull'opportunità di accollare il debito, che attualmente il dipartimento dell'editoria rimborsa alla società Poste italiane, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sulla base di quanto proposto dal relatore, propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di martedì 11 dicembre 2012.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00914 De Biasi: *Sulle disposizioni relative al nuovo IMAIE.*

ALLEGATO 1

**Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
C. 4333 Distaso.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la parola: 2011, con la seguente: 2013.

Conseguentemente ai commi 2 e 4 sostituire la parola: 2012, con la seguente: 2013.

1. 4. Il relatore.

ART. 4.

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: 2012, con la seguente: 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: 2014, con la seguente: 2015.

4. 2. Il relatore.

ALLEGATO 2

**Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche
delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 Goisis.**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al capoverso articolo 3-bis, comma 3, dopo le parole: prevedono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 1. Il relatore.

ALLEGATO 3

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso (C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti).

**TESTO UNIFICATO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Istituzione del Fondo per il pluralismo dell'informazione).

1. In conformità alle finalità indicate dall'articolo 29, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per assicurare l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero, di valorizzazione e diffusione, anche all'estero, della cultura e della lingua italiana e di tutela delle minoranze linguistiche, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il « Fondo per il pluralismo dell'informazione ». Nell'ambito delle risorse stanziato per la legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinate nella tabella C della legge di stabilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito l'ammontare delle risorse da destinare al fondo per il triennio di riferimento del bilancio pluriennale dello Stato, nonché la loro ripartizione fra le finalità di cui al comma 2.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero l'autorità politica delegata in materia di informazione e editoria, utilizza il fondo di cui al comma 1:

a) per finanziare il sostegno diretto alle imprese editrici di quotidiani o periodici, anche in edizione digitale, di con-

solidata e riconosciuta tradizione sociale, politica e culturale, ovvero espressione di comunità locali o di minoranze linguistiche, per una quota pari almeno al 60 per cento delle risorse disponibili;

b) per sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali e la loro transizione al digitale e alla multimedia, anche attraverso interventi a sostegno della domanda, per una quota pari almeno al 20 per cento delle risorse disponibili.

c) per incentivare l'avvio di nuove imprese editoriali, per una quota pari almeno al 10 per cento delle risorse disponibili;

3. Ferma restando la ripartizione di cui al comma 2, con il decreto di cui al comma 1 è annualmente ripartito il restante 10 per cento fra le finalità ivi indicate. Con il medesimo decreto possono altresì essere stabilite le condizioni e le modalità di riutilizzo delle somme residue eventualmente disponibili.

ART. 2.

(Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani o periodici).

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono annualmente

destinate a finanziare contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici secondo i requisiti di accesso e le modalità di calcolo definiti dal decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.103.

2. Il contributo per ciascuna impresa non può essere comunque superiore all'importo complessivo del fatturato relativo all'anno per il quale il contributo è richiesto, al netto del contributo eventualmente già percepito.

3. I contributi di cui al presente articolo spettano nei limiti delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

ART. 3.

(Sostegno alla lettura e all'innovazione tecnologica delle imprese editoriali).

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), sono destinate a incentivare la sottoscrizione di abbonamenti di durata annuale a giornali quotidiani e periodici in edizione digitale attraverso l'introduzione di buoni acquisto.

2. Ciascuno dei buoni acquisto di cui al comma 1 è pari al 30 per cento del prezzo annuale dell'abbonamento a giornali quotidiani e periodici in edizione digitale.

3. Il buono acquisto è utilizzabile da ciascun acquirente per la sottoscrizione di abbonamenti di durata annuale fino ad un massimo di due, di cui un quotidiano e un periodico.

4. Il buono acquisto è utilizzabile dall'editore in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regola-

mentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo.

ART. 4.

(Incentivi all'avvio di nuove imprese editoriali).

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), sono destinate alla concessione, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di agevolazioni di credito per gli investimenti materiali e immateriali a favore di imprese di nuova costituzione, editrici di quotidiani o periodici, anche in edizione digitale, secondo le procedure di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, privilegiando le iniziative costituite da soggetti provenienti da imprese editrici in stato di crisi aziendale o che comportano l'assunzione di personale di altre imprese editrici in stato di crisi aziendale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo.

ART. 5.

(Disposizioni per l'integrazione della dotazione del fondo per il pluralismo dell'informazione).

1. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'articolo 51, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1.

ART. 6.

(Relazione al Parlamento).

1. Dopo un triennio, il Presidente del Consiglio dei Ministri inoltra al Parlamento una relazione sugli effetti delle disposizioni relative all'utilizzo del fondo per il pluralismo dell'informazione, ai fini

della valutazione dell'efficacia delle disposizioni stesse.

ART. 7.

(Clausola finanziaria).

1. L'attuazione della presente legge non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	51
Decreto-legge n. 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	51

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 7 dicembre 2012. — Presidenza del Vicepresidente della VIII Commissione, Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che l'onorevole Antonino Salvatore Germanà, avendo rassegnato le dimissioni dal mandato parlamentare, cessa quindi di far parte della VIII Commissione Ambiente

La Commissione prende atto.

Decreto-legge n. 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, sottolinea che la Commissione è convocata per esprimere il parere sul decreto-legge n. 179 del 2012, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », modificato dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, che reca numerose disposizioni rientranti negli ambiti di competenza dell'VIII Commissione sia per quanto riguarda la materia ambientale che con riferimento ai lavori pubblici.

Segnala, peraltro, che il provvedimento risulta già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, a partire dalla settimana prossima.

Rinviano per quanto riguarda l'illustrazione delle disposizioni di interesse della Commissione alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che i commi da 4 a 4-*octies* dell'articolo 11 dettano disposizioni in tema di edilizia scolastica. In particolare, il comma 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che il MIUR, le regioni e i competenti enti locali, avviano iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli

articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge n. 98 del 2011. I successivi commi da 4-*bis* a 4-*octies*, inseriti nel corso dell'esame al Senato, dispongono, quindi, in ordine alla predisposizione e all'approvazione di appositi piani triennali in materia di edilizia scolastica e all'istituzione di un Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Rileva, quindi, che fra le disposizioni dettate dai commi da 1 a 7 del successivo articolo 14, in materia di interventi per la diffusione delle tecnologie digitali e della banda larga, i commi da 2 a 5 disciplinano i procedimenti amministrativi per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, anche con riguardo all'effettuazione delle relative opere (ad esempio gli scavi); il comma 6 riguarda l'installazione di linee elettriche, mentre il comma 7 disciplina l'accesso nei condomini per l'installazione e manutenzione di apparati durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica e i conseguenti obblighi in capo agli stessi operatori. I commi da 8 a 10 dello stesso articolo 14 intervengono, invece, in materia di inquinamento elettromagnetico, modificando la disciplina vigente concernente la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, demandando alle regioni l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, nonché al mancato rispetto delle modalità previste per l'attuazione dei piani di risanamento.

Di tenore completamente diverso è, invece, il contenuto dell'articolo 20-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, che, con riferimento alle attività di protezione civile svolte dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, autorizza l'Istituto a prorogare, anche oltre i sessanta mesi previsti, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, i contratti a tempo determinato dei ricercatori e dei tecnologi in servizio.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di lavori pubblici, fa presente che le prime di questo insieme di norme, in particolare, sono dirette ad incentivare l'impiego di capitali privati per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 33

recano una disciplina sperimentale per il riconoscimento di un credito d'imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture con contratti di partenariato pubblico-privato; i commi da 2-*bis* 2-*quater* del medesimo articolo, inseriti nel corso dell'esame al Senato, ampliano le misure agevolative a favore delle imprese che realizzano nuove opere infrastrutturali con contratto di partenariato pubblico-privato, attraverso l'esenzione dal pagamento del canone di concessione; il successivo comma 3 modifica, quindi, l'ambito di applicazione della disciplina in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011.

Il comma 3-*ter* dell'articolo 33 detta disposizioni per l'individuazione del soggetto destinatario delle risorse per le attività progettuali e per la realizzazione di interventi ferroviari compresi nella legge obiettivo, qualora il soggetto aggiudicatore non sia R.F.I., ma un soggetto da questa direttamente o indirettamente partecipato.

Il comma 4 dell'articolo 33 reca disposizioni in merito alla gestione della nuova tratta autostradale Cecina-Civitavecchia, prevedendo, fra l'altro, che, per i primi dieci anni della sua gestione, venga trasferito alla regione Toscana una quota fino al 75 per cento del canone annuo che viene versato ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006, entro un limite massimo di 15 milioni di euro all'anno.

L'articolo 33-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.

L'articolo 33-*quater*, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, prevede che, fino al 31 dicembre 2015, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai

migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

L'articolo 33-*quinquies*, introdotto durante l'esame al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2013, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza (dal 25 per cento al 50 per cento) nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall'articolo 77, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

Sempre al Senato è stata poi inserita al comma 3 dell'articolo 34 del provvedimento la lettera *b*), la quale dispone il trasferimento, a titolo gratuito, di una parte dell'Arsenale di Venezia al comune di Venezia che dovrà anche garantire l'uso gratuito dell'area Nord per la realizzazione del Centro operativo di gestione del M.O.S.E. e per gli utilizzi della fondazione « La Biennale di Venezia », del C.N.R. e degli altri soggetti pubblici che svolgono funzione istituzionali e che sono ubicati nelle aree trasferite.

Di controlli ambientali, si occupa, poi, il comma 4 dell'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale introduce nella procedura di VIA delle grandi opere, un termine di trenta giorni entro il quale i soggetti pubblici ed i privati interessati possono rimettere eventuali osservazioni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il comma 5 dell'articolo 34, introdotto durante l'esame al Senato, reca invece norme volte al completamento degli interventi previsti per il superamento del contesto critico relativo alla messa in sicurezza e bonifica della discarica illegale di rifiuti tossici scoperta alcuni anni fa nel territorio del comune di Bussi.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo 34, introdotto durante l'esame al Senato, torna ad occuparsi di lavori pubblici, recando una modifica alla procedura attuativa dell'articolo 32, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011 sull'Expo Milano 2015, che aveva demandato ad un apposito decreto del Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti, l'individuazione dei tratti stradali oggetto di deroga con riguardo ai limiti di distanza minima dal ciglio stradale con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione dell'Expo Milano 2015. Con la modifica in questione si individua nella struttura amministrativa, ovvero nello stesso Ministero anziché nel Ministro l'organo competente ad emanare il provvedimento amministrativo.

Il comma 14, lettera *a*), dell'articolo 34, modificando la disciplina prevista dal decreto-legge n. 98 del 2011 per il definanziamento delle infrastrutture strategiche « ferme », dispone che le relative somme, iscritte in conto residui, debbano essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, al fondo ove affluiscono i finanziamenti per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo. La successiva lettera *b*) dello stesso comma sopprime, quindi, i commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 36 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 che prevedevano il trasferimento, dall'ANAS a Fintecna, di tutte le partecipazioni detenute dall'ANAS in società co-concedenti.

Il comma 15 dell'articolo 34, introdotto durante l'esame al Senato, reca, poi, alcune modifiche al decreto legislativo n. 228 del 2011 recante « Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche ».

Il comma 30 dell'articolo 34, intervenendo in materia di ambiente, dispone che, a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012, entri in vigore la sanzione prevista in caso di commercializzazione dei sacchi per trasporto merci (cosiddetti *shoppers*) non conformi alle prescrizioni dettate dal medesimo decreto-legge n. 2 del 2012. Osservo, peraltro, che nel testo iniziale del provvedimento in esame, il termine di entrata in vigore della sanzione veniva anticipato di un anno

rispetto a quanto previsto dal citato decreto-legge n. 2 del 2012, essendo fissato al 31 dicembre 2012.

I commi da 31 a 33 dell'articolo 34 dettano, invece, norme per la realizzazione, nella città di Pescara, di interventi urgenti diretti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara.

In tema di appalti pubblici interviene, poi, il comma 35 dell'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale pone a carico dell'aggiudicatario dei contratti pubblici le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani.

Il successivo comma 50 dell'articolo 34 reca, invece, modifiche all'articolo 285 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) in cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche che devono essere rispettate dagli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0.035MW). Il successivo comma 51 riscrive inoltre la norma dettata dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 relativa all'obbligo, per gli impianti termici siti nei condomini, di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.

L'articolo 34-*nonies*, introdotto durante l'esame al Senato, reca norme volte alla definizione dei contributi per alcuni programmi di edilizia residenziale. In particolare, si prevede che per la chiusura delle relative situazioni debitorie o creditorie, il Ministero per le infrastrutture viene autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle richiamate leggi sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi.

A sua volta l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati interregionali per le opere

pubbliche, può effettuare controlli a campione in relazione alla sussistenza del requisito del reddito, prevedendosi che, qualora venga accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre gli oneri accessori di legge.

L'articolo 34-*decies*, introdotto al Senato, traspone nel decreto le disposizioni dettate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 187 del 2012, recante « Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale », in corso di esame presso il Senato della Repubblica. Tali disposizioni delineano le procedure da seguire per la citata ridefinizione e definiscono, in mancanza del rispetto delle fasi delineate, precisi casi di caducazione di tutti gli atti posti in essere tra concessionario e contraente generale. In tali casi di caducazione viene altresì prevista la liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. Viene inoltre previsto che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provveda a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

In materia di ambiente, il comma 7 dell'articolo 36, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca, poi, una serie di novelle agli allegati alla Parte II del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) che elencano gli impianti per la produzione di energia idroelettrica assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, adeguando, ad esempio, da 100 a 250 kW, il limite di potenza di concessione per gli impianti per i quali non è più richiesta la VIA di competenza regionale. Ulteriori novelle integrano gli elenchi dei progetti di elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e, quindi, non più a valutazione di impatto ambientale regionale.

I successivi commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 36 prevedono, quindi, che le regioni

aggiornino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), anche sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta « direttiva nitrati »). Viene altresì previsto il potere sostitutivo del Governo dopo un anno, in caso di inerzia delle regioni, e l'applicazione nelle ZVN, nelle more dell'aggiornamento e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, delle norme previste per le zone non vulnerabili.

Infine, il comma 10-*bis* dell'articolo 36, introdotto durante l'esame al Senato, pre-

vede che le risorse già assegnate al soppresso ICRAM possano essere utilizzate anche per le spese di funzionamento ISPRA.

In conclusione, si riserva di formulare la proposta di parere nella prossima seduta, anche alla luce del dibattito si svolgerà in Commissione e delle osservazioni e suggerimenti che i colleghi vorranno segnalare.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 11 dicembre prossimo.

La seduta termina alle 14.10.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	8
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	26
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	27

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	34
<i>ERRATA CORRIGE</i>	37

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</i>	46

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	47
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Sui lavori della Commissione	42
Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato, elaborato dal comitato ristretto, adottato dalla commissione</i>)	48
AVVERTENZA	45
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	51
Decreto-legge n. 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	51

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



16SMC0007590